

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Domanda del deputato Ricciardi circa i lavori della Commissione permanente per i comuni e le provincie e risposta del presidente. — Congedi. — Presentazione di un disegno di legge per acquisto della ferrovia Vittorio Emanuele, sezione Ticino, e concessione alla società Laffitte delle ferrovie calabro-sicule. — Seguito della discussione del disegno di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Votazione sopra i vari emendamenti all'articolo 2, non ritirati — Approvazione dell'articolo emendato, con aggiunta del deputato Cavallini — Emendamenti dei deputati Scalini, Sineo, Passaglia, Minervini all'articolo 3, non accettati — Emendamento del deputato Berlea, oppugnato dai deputati Sella e Pasini, relatore, e Sineo, appoggiato dal deputato Ara, e rigettato — Approvazione dell'articolo 3 — Emendamento del deputato Busacca all'articolo 4, combattuto dai deputati Cortese e Sella, e rigettato — Emendamento del deputato Allievi, ritirato — Emendamento del deputato Sineo, oppugnato dai deputati Pasini e Cortese, e dal ministro per le finanze Minghetti, appoggiato dai deputati Michelini e Minervini — È rigettato — Emendamenti dei deputati Cortese, Restelli e Passaglia — Osservazioni dei deputati Pasini, Busacca, Alfieri Carlo, De Boni, Capone e Tecchio — L'articolo è rinviato alla Giunta — Articolo del deputato Mancini — Approvazione dell'articolo 6 — Osservazioni del deputato Capone — Emendamenti dei deputati Minervini e Cortese all'articolo 7 — Osservazioni del deputato Tecchio — Modificazioni proposte dal deputato Sella — Osservazioni dei deputati Ninchi e Sineo — Avvertenze del presidente — La discussione è rinviata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

9318. I comuni di Alassio (Albenga), Aurigo, Candeaasco e Maro Castello (Porto Maurizio) ricorrono per lo stesso oggetto di cui nella petizione 9009.

9319. Savino Giuseppe, da Napoli, guardia d'artiglieria al riposo, si lagna che dietro interpretazione letterale anziché sostanziale dell'articolo 3° del decreto luogotenenziale del 28 dicembre 1860 gli sia stato negato l'aumento di pensione concesso agli ufficiali destituiti dal precedente Governo per motivi politici, e chiede un ordine del giorno simile a quello adottato pei professori destituiti, o quanto meno sia tenuto conto della sua speciale condizione nella discussione del progetto di legge relativo al generale D'Apice.

9320. Le Giunte municipali di Novara, Arona, Borgo Ticino, Oleggio Castello, Mercurago e Paruzzaro (Novara), fanno istanza perchè il progetto di legge riflettente il conguaglio dell'imposta fondiaria venga modificato in senso più conforme all'equità.

9321. Il comune di Garbagna, circondario di Tortona, chiede l'istituzione di un Banco di credito fondiario.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Leardi sul sunto delle petizioni.

LEARDI. Io propongo l'urgenza per la petizione 9321, stata testè letta e presentata dal comune di Garbagna Grue, colla quale si chiede che sia sollecitamente discusso e votato il progetto di legge per l'istituzione del credito fondiario in Italia.

(È dichiarata d'urgenza).

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro per ragioni di famiglia domanda un congedo di 15 giorni.

Il deputato De Filippo chiede pure per affari urgenti un congedo di 40 giorni.

(Sono accordati).

Il deputato Leardi scrive che se si fosse trovato presente nella tornata del 9 luglio, avrebbe votato contro l'emendamento Mancini.

MARSICO. Domando la parola per chiedere l'urgenza di due petizioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MARSICO. Domando l'urgenza per la petizione 9079. D. Luigi De Rose fu Francesco Saverio, da Cosenza, nacque in una famiglia che ha sempre professato principi di libertà. Nel 1820 e nel 1848 si distinse per pub-

blica professione di questi principii. Nel 1860 prese parte attivissima nel movimento nazionale, e venne nominato luogotenente dei carabinieri provinciali. Rese in tale qualità molti utili servizi, e però il Governo luogotenenziale di Napoli lo nominò verificatore del registro e bollo. Esercitò molti mesi tale ufficio, cosicché prima del riorganamento fatto dal Governo centrale si ebbe la tabella per esprimere i suoi voti, come tutti gli altri impiegati. Nella pubblicazione però del nuovo personale si trovò soppresso il suo nome. Ha fatto molti reclami al Ministero, ma sono tutti restati infruttuosi; viene perciò a chiedere alla Camera giustizia e riparazione. De Rose è ardente patriota, onesto uomo e che ha sofferto per la causa nazionale, pare dunque sommamente ingiusto che fosse stato cancellato dal numero degl'impiegati per far luogo a qualche favorito.

(È dichiarata d'urgenza).

Adesso domando l'urgenza per la petizione 9289. Don Saverio Serrao-Fiore, di Filadelfia (Calabria Ulteriore II), si è anch'esso distinto immensamente nel 1848.

Il generale Nunziante dopo la battaglia dell'Angitola, portandosi in Filadelfia, bruciava la casa sua e ne uccideva i tre fratelli. Nel 1860 ha preso le armi ed è andato fino sotto Capua, seguendo le insegne del dittatore. Dopo 12 anni di persecuzione, trovandosi rovinato ha esposto molte volte al Governo la sua situazione, ed il Governo non ha creduto di prendere in considerazione le sue istanze. Serrao merita considerazione come martire della libertà, come danneggiato politico, e come virtuoso cittadino. Ecco perchè si rivolge alla Camera pregandola di fare ciò che non ha fatto il Governo.

(È dichiarata d'urgenza).

PRESIDENTE. Conformemente alla dichiarazione fatta al chiudere della seduta di ieri, si procede all'appello nominale...

DOMANDA DEL DEPUTATO RICCIARDI SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LE PROVINCE E I COMUNI.

RICCIARDI. Signor presidente, permetta una semplice interrogazione, intesa a soddisfare una mia onesta curiosità.

Bramo sapere che cosa faccia la Commissione permanente per le provincie e i comuni, alla quale sono rimesse giornalmente petizioni parecchie, sulle quali non riferisce la Commissione delle petizioni cui ho l'onore di appartenere. Ora, dacchè esiste la Commissione sopraccennata non ha mai riferito, ch'io sappia, sopra petizione veruna. Il perchè io domando *ad quid* la Camera l'abbia eletta.

Sia tanto cortese, signor presidente, da soddisfare in qualche modo questa mia curiosità.

PRESIDENTE. Rendo avvertito l'onorevole Ricciardi che la Commissione si è costituita, e che alla medesima

si sono sempre trasmesse le petizioni cui egli accenna. Io farò ufficio perchè se ne occupi.

RICCIARDI. Perchè faccia quello che facciamo noi.

DI SAN DONATO. Prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza la petizione registrata al numero 9319.

Il signor Giuseppe Savino, guardia d'artiglieria al ritiro, reclama con questa petizione contro la determinazione presa dal Ministero della guerra, con la quale non ha creduto di applicare a favore del ricorrente le benevoli intenzioni della legge 28 dicembre 1860 pei militari destituiti per causa di libertà.

Io mi permetto ancora di raccomandare una tale petizione alla Commissione delle petizioni perchè voglia riferirla con speciale preferenza. E siccome spesso ci accade di deliberare sovra petizioni presentate da oltre due anni, io non vorrei che si rinnovasse il fatto che, cioè, quando sarà discussa la petizione di questo signor Giuseppe Savino che è un povero vecchio, quasi cieco, affralito dall'età e da tante peripezie, egli, Dio sperda l'augurio, possa essere morto.

Prego l'onorevole presidente della Commissione, l'onorevole De Donno, che pare prenda a cuore questa mia preghiera, e le circostanze riferite, di volerne rapportare alla Camera al più presto possibile. (*Bene!*)
(Il deputato De Donno fa cenno d'assenso).

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Di San Donato che il signor Savino chiede nella sua petizione di essere trattato alle condizioni stabilite nel progetto di legge relativo al generale D'Apice; quindi per assecondare i suoi voti questa petizione dovrebbe essere trasmessa alla Commissione incaricata di riferire su quel progetto di legge.

DI SAN DONATO. Ho chiesto che questa petizione fosse riferita d'urgenza, perchè non sapeva che si era presentato il progetto di legge che riguarda il generale D'Apice. In seguito però agli schiarimenti dell'onorevole presidente, prego la Camera a volerla trasmettere alla Commissione incaricata di riferire su quel progetto di legge perchè tenga il debito conto delle ragioni esposte dal signor Savino, le quali, a mio avviso, sono raccomandabilissime.

PRESIDENTE. Questa trasmissione è di diritto.

Il deputato Bertea ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

BERTEA. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 9227, colla quale Lusona Giovanni Ignazio chiede che gli sia concessa la pensione che crede possa competergli.

(È dichiarata d'urgenza).

(Il deputato Papa presta giuramento).

DISEGNO DI LEGGE PER ACQUISTO DELLA FERROVIA « VITTORIO EMANUELE » E CONCESSIONE DELLE FERROVIE CALABRO-SICULE.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per

TOURNATA DELL'11 LUGLIO

l'acquisto per parte del Governo della strada ferrata *Vittorio Emanuele*, e la concessione alla società rappresentata dal signor Eugenio Lafitte delle ferrovie calabro-sicule.

Io pregherei la Camera a voler dichiarare questa legge d'urgenza. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Se non vi hanno opposizioni, s'intenderà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza).

Le Camera essendo in numero, prego gli onorevoli deputati a prendere il loro posto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ora si tratta di porre ai voti i sub-emendamenti che si sono presentati.

L'ordine della discussione è tracciato dal tenore stesso dell'emendamento Devincenzi, e conseguentemente dalle singole parti del medesimo a cui ciascun sub-emendamento si riferisce.

Leggerò anzitutto l'emendamento Devincenzi, e lo leggerò altresì per alcune, non dirò modificazioni, ma piccole rettificazioni che si sono fatte dalla Commissione a maggiore schiarimento; poi, di mano in mano, si leggeranno le singole parti dell'emendamento stesso coi relativi sotto-emendamenti e questi saranno quindi di mano in mano messi a partito.

L'articolo 2, giusta l'emendamento Devincenzi, accettato dalla Commissione, è concepito in questi termini:

« Art. 2. La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per decreto reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criteri:

« A. Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale, quale risulterà dalla legge del conguaglio;

« B. Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal decreto reale 10 maggio 1863;

« C. Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, di assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale. »

Come vede la Camera anche qui si è fatta una rettifica; invece di dire: secondo l'ultimo anno compiuto, si direbbe: secondo l'ultimo bilancio sociale.

« D. Per un decimo in ragione degli introiti doganali e dei diritti marittimi del 1° semestre 1863, riscossi nelle provincie.

« E. Per un decimo in ragione degli introiti postali del 1° semestre 1863.

« F. Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo del 1° semestre 1863.

« G. Per un decimo in ragione metà del numero dei chilometri di ferrovie (aggiunta) aperti all'esercizio il 30 giugno 1863, e metà del numero dei chilometri delle pubbliche strade rotabili sistemate di qualsiasi natura. »

Ora leggo la prima parte dell'articolo 2°, ossia di quest'emendamento di cui ho data lettura, e ciò in quanto vi si riferisce il sotto-emendamento Saracco di cui sarà data lettura per la votazione.

Prima parte. « La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per decreto reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criteri. »

Sotto-emendamento Saracco. « La somma dovuta per tutto lo Stato sarà di 40 milioni di lire. »

Domando se questo sotto-emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Fatta prova e controprova, l'emendamento Saracco è rigettato).

Si prosegue la lettura di questo articolo.

« A. Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale quale risulterà dalla legge del conguaglio. »

A questa parte dell'emendamento D si riferisce il sotto-emendamento Mandoj-Albanese di cui do lettura.

CAMERINI. Domando la parola per una questione d'ordine. Non è votata ancora la prima parte...

PRESIDENTE. Ma ora siamo nel corso della votazione.

Il sotto-emendamento Mandoj-Albanese è così concepito:

« Alle parole un quinto sostituire un decimo. »

Una voce. Non è votato il primo paragrafo dell'articolo.

PRESIDENTE. Si voterà a suo tempo (*Voci in vario senso*) ed in complesso, tranne si domandi la divisione.

CHIAVES. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Bene. È inteso che appena si sia votato un sotto-emendamento si porrà ai voti la parte d'emendamento al quale l'emendamento medesimo si riferiva.

Or dunque metto ai voti la prima parte dell'articolo 2 dell'emendamento Devincenzi così concepito:

« La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per decreto reale direttamente fra le provincie, secondo i seguenti criteri. »

Chi approva questa parte dell'articolo 2 è pregato d'alzarsi.

(È approvata).

Ora viene il sotto-emendamento Mandoj-Albanese. Lo leggo di nuovo:

« Sostituire alla parola *quinto* la parola *decimo*. »

MANDOJ-ALBANESE. Domando la parola.

Ritiro il mio sotto-emendamento, prendendo atto delle parole dette dal signor ministro presidente del Consiglio, cioè che egli nel più breve tempo possibile darà opera ad un catasto per *quotità* per la ricchezza mobile.

Ciò soltanto io voleva dire; non mi rimane altro fidando nelle parole del signor ministro per le finanze...

PRESIDENTE. Basta così; non si può parlare che per ritirare le proposte.

SINEO. Ripiglio io questo sotto-emendamento.

PRESIDENTE. In tal caso domando se il sotto-emendamento Mandoj-Albanese, ripigliato dal deputato Sineo, sia appoggiato.

(È appoggiato).

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'inciso *A* dell'emendamento Devincenzi.

(La Camera approva).

Al criterio *B* si riferisce il sotto-emendamento Morandini, il quale consiste unicamente nell'aggiungere la parola *permanente*.

MORANDINI. Domando la parola per ritirare l'emendamento, giacchè il signor ministro ha detto che farà una dichiarazione in proposito per promettere che ne terrà quel conto che si potrà maggiore.

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il criterio *B* così concepito:

« Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal decreto reale 10 maggio 1863. »

Chi intende approvarlo si alzi.

(La Camera approva).

Lettera *C*: « Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle Società anonime di credito, di commercio, d'industria e di assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale. »

A quest'emendamento si riferisce per primo il sotto-emendamento Sanguinetti, il quale consiste unicamente nel sopprimere la parola *stipendi*.

Domando se questo sotto-emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato).

A questa stessa parte *C* si riferisce in secondo luogo il sotto-emendamento Chiaves, che è il seguente:

« Per un decimo in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dallo Stato, » ommesso il rimanente del paragrafo, cioè ommesse le parole: « degli stipendi, delle società anonime di credito, di commercio, » ecc.

Domando se il sotto-emendamento Chiaves è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Non è approvato).

Viene ora il sotto-emendamento Leopardi.

LEOPARDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue il sotto-emendamento Carlo Alfieri alla lettera *C*, il quale sta nelle seguenti parole: aggiungere al criterio *C* in fine le parole seguenti: « i profitti delle polizze delle Banche di Napoli e di Bari. »

Domando se è appoggiato.

ALFIERI CARLO. Domando la parola per ritirarlo.

Piglio atto delle dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole ministro, e ritiro il mio sotto-emendamento.

PRESIDENTE. Non vi sono più altri sotto-emendamenti relativi al criterio *C*.

Lo pongo dunque ai voti.

(È approvato).

Or viene il criterio *D*:

« Per un decimo in ragione degli introiti doganali e dei diritti marittimi del primo semestre 1863 riscossi nella provincia. »

A questa parte dell'emendamento Devincenzi, lettera *D*, fu proposto un sotto-emendamento dagli onorevoli Casaretto, Giovanni Ricci, Ninchi, Fabrizj Giovanni, Melenchini, Cortese, il quale in sostanza consiste nella soppressione dello stesso criterio *D*.

MICHELINI. Non è un emendamento questo, quelli che non vogliono questo criterio voteranno contro.

PRESIDENTE. Non interrompano. Domando prima di tutto se questo sotto-emendamento soppressivo sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, metto senza più ai voti il criterio *D*.

Voci. Si metta ai voti la soppressione.

Altre voci. Vi è pure l'emendamento Cortese.

RATTAZZI. Vi sono altri emendamenti, epperò è necessario che si sappia prima se sussiste o no questo paragrafo *D*.

PRESIDENTE. Ha ragione. Bisogna dunque mettere ai voti la soppressione.

Chi approva la soppressione del criterio *D* si alzi.

(Non è approvata).

A questa stessa lettera *D* vi ha un sottoemendamento dell'onorevole deputato Cortese il quale consiste in questo:

« Aggiungersi le parole: *escluso il dazio di esportazione sugli olii nelle provincie meridionali.* »

Domando se questo sotto-emendamento Cortese è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti il criterio *D*.

(È approvato).

Viene il criterio *E*:

« Per un decimo in ragione degli introiti postali del 1° semestre 1863. »

A questo criterio *E* vi è un primo sotto-emendamento degli stessi deputati, ma...

Voci. Non può più avere luogo.

PRESIDENTE. Appunto; vien quindi l'altro sotto-

TORNATA DELL'11 LUGLIO

emendamento dell'onorevole De Luca alla stessa lettera *E* il quale consiste in ciò, che dopo le parole: *introiti postali*, si aggiungano le parole: *e dei telegrafi*.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è ammesso).

Metto ai voti tutto il criterio *E* coll'aggiunta testè votata:

« Per un decimo in ragione degli introiti postali e dei telegrafi del 1° semestre 1863. »

(È approvato).

Criterio *F*: « Per un decimo in ragione del prodotto della tassa di registro e bollo del 1° semestre 1863. »

Non vi sono sottoemendamenti che vi si riferiscano.

Lo pongo dunque ai voti.

Chi approva questa parte dell'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Criterio *G*: « Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperte all'esercizio nel dì 30 giugno 1863, e metà del numero dei chilometri delle pubbliche strade rotabili sistemate in qualsiasi natura. »

A questo criterio *G* si riferisce anzitutto il sottoemendamento Zanardelli, il quale consiste nel sostituire alle parole: « delle pubbliche strade rotabili sistemate di qualsiasi natura » le altre: « delle strade nazionali e provinciali. »

Domando se questo sottoemendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il criterio *G* così concepito:

« Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperte all'esercizio dal 30 giugno 1863, e metà delle strade nazionali e provinciali. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Ora si tratta dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cavallini...

Voci. È meglio votar prima l'articolo.

PRESIDENTE. Viene allo stesso.

Del resto pongo ai voti l'intero articolo 2°, cioè l'emendamento Devincenzi coi sotto-emendamenti stati approvati, avvertendo che di questo stesso articolo farà parte l'aggiunta Cavallini quando la Camera l'approvi.

(È approvato).

Leggo l'aggiunta del deputato Cavallini:

« Ottenuti così i contingenti per ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana, e la somma

risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è adottata).

In questo modo tutto l'articolo rimane approvato con l'aggiunta Cavallini.

Si passa alla discussione dell'articolo 3, il quale è identico all'articolo 4 della Commissione:

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra comuni che hanno una popolazione di 6,000 abitanti o più, e consorzi obbligatori di più comuni.

« Questi consorzi saranno fatti per decreto reale, e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior comune tanti comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6,000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra i comuni e i consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

« Questo riparto preparato dalle autorità finanziarie viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo anche avuto riguardo ad altri speciali criteri. Se l'autorità finanziaria non consente nella riforma, il prefetto decide. »

Il deputato Scalini ha facoltà di parlare.

SCALINI. Io vorrei sopprimere le parole *dello stesso mandamento*, perchè non vedo che cosa abbia da fare la circoscrizione amministrativa del mandamento coll'applicazione dei criteri che noi abbiamo testè votati.

Io credo che queste circoscrizioni saranno piuttosto di imbarazzo che di facilitazione all'applicazione di quest'imposta. Mi pare che la legge attribuisca valore importantissimo a questi consorzi, quando devono essere fatti per decreto reale, ma dopo aver sentito i Consigli provinciali. Se dunque sono così importanti, se la difficoltà sarà grave, pare a me che sia conveniente di vincolarli il meno possibile. Quindi io proporrei di levare del tutto queste parole *dello stesso mandamento* del primo alinea.

All'alinea secondo aggiungerei: *ed avuto riguardo ad altri speciali criteri*, ossia quello che ci è nell'ultimo alinea relativamente ai Consigli provinciali lo farei passare in quest'alinea, e direi:

« Il contingente provinciale sarà ripartito tra i comuni e consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente, *avuto anche riguardo ad altri speciali criteri.* »

Poichè sicuramente i Consigli provinciali seguiranno alcune norme nel fare questi consorzi, e se l'autorità finanziaria nell'applicazione delle imposte volesse seguire un altro metodo, naturalmente ne deriverebbero delle gravi irregolarità. Di più, se noi prendiamo

questi criteri, come li abbiamo accettati, per applicarli a piccole località, credo che riusciremo a gravissime anomalie...

SINEO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

SCALINI. Quindi, secondo me, è meglio si uniformi alla base il modo di procedimento e non lo si lasci vagare tra i metodi diversi.

Ma ci è un'altra osservazione: supponiamo che i Consigli provinciali non riuscissero a rivedere questa suddivisione d'imposta, che cosa ne succederebbe? Ne succederebbe che si dovrebbe applicare l'articolo 207 della legge comunale e provinciale, la quale stabilisce che quando i Consigli comunali e provinciali non deliberano, si ritengono assenzienti. Ebbene, non sono che questi criteri speciali che possono in moltissimi casi rendere attuabile questa imposta, la quale applicata rigorosamente secondo i nominati criteri, darebbe luogo in moltissimi casi a vere mostruosità.

Ora siccome io credo che sarebbe un assurdo l'applicazione rigorosa invariabile dei criteri che sono qui espressi, ne verrebbe di conseguenza che quest'assurdo sarebbe sancito dalla disposizione della legge. A togliere questa conseguenza mira il mio emendamento, con cui fin da principio può farsi un riparto abbastanza giustificato.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole deputato Scalini propone nell'articolo 3° i seguenti emendamenti, la soppressione, cioè, delle parole: *dello stesso mandamento*, le quali esistono nel primo alinea dell'articolo; e che si aggiungano al successivo alinea le seguenti parole, cioè: « avuto anche riguardo ad altri speciali criteri. »

Faccio passare questi emendamenti alla Commissione perchè voglia dare il suo avviso sui medesimi.

La parola è al deputato Sineo per una mozione d'ordine.

SINEO. L'aggregazione di parecchi comuni ha un altro scopo che d'impedire che in una popolazione soverchiamente ristretta l'imposta venga a ricadere in una proporzione enorme sopra poche persone.

Ma il rimedio non è sufficiente perchè, come ho dimostrato ieri, anche sopra una popolazione di 6000 abitanti può accadere che non vi siano che pochi contribuenti, i quali debbano sottostare all'intera quota che sarà applicata a questi comuni secondo i criteri adottati dalla Camera.

Per impedire queste conseguenze ci sono due emendamenti, uno dell'onorevole Allievi, membro della Commissione, l'altro formulato da me. Se prevalesse l'uno o l'altro di questi emendamenti, cesserebbe ogni opportunità di procedere in quel modo complicato che suggeriva la Commissione; cesserebbe l'opportunità di fare i consorzi anormali, straordinari di alcuni comuni.

Io dunque crederei più consentaneo all'ordine logico della discussione l'occuparci prima degli emendamenti dell'onorevole Allievi e mio, perchè suppongo

che quando l'uno o l'altro fosse adottato, la Commissione potrebbe riconoscere l'opportunità di semplificare l'articolo terzo, e di fare che il riparto debba soltanto operarsi prima per provincie e poi tra le provincie per comuni.

Io ciò faccio presente nell'interesse dell'ordine della discussione. Se la Commissione non accetta queste considerazioni, lascerò che la discussione segua il suo corso.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

PASINI, relatore. Quanto agli emendamenti proposti dall'onorevole Scalini, la Commissione non può accettarli, perchè, ove lo facesse, si verificherebbe allora il caso che quando in un mandamento inferiore ai 6000 abitanti non fosse più possibile fare un consorzio tra i soli comuni dello stesso mandamento ciò non potrebbe andare scevro da inconvenienti.

Quanto al secondo, il quale consisterebbe nel non permettere che i Consigli provinciali possano giovare di altri criteri speciali, anche questo la Commissione non può accettarlo, perchè essa è convinta che i criteri dei contingentati vanno bene e sono i soli da potersi usare fino all'individuo provinciale, ma che dall'individuo provinciale in giù bisogna lasciar libero campo (salvo il ricorso) al Consiglio provinciale di ponderare le circostanze locali, di considerare dove esiste realmente la ricchezza mobile indicata in modo generale per la provincia da quei criteri, e di colpire i singoli consorzi e comuni secondo la ricchezza mobile che per avventura e dietro significazione anche di altri criteri venisse rilevata in maggiore quantità in dati consorzi, in dati comuni che non in altri consorzi e in altri comuni.

Questa è stata la ragione per cui la Commissione ha aggiunto le parole: *altri speciali criteri*.

SCALINI. Domando la parola.

PASINI, relatore. Quanto alla proposta dell'onorevole Sineo, lo prego di considerare che il suo emendamento potrà egualmente discutersi pur dopo votato questo articolo.

Uno dei fini contemplati dalla Commissione nel formare questo consorzio è stato la possibilità di trovar persone intelligenti e probe le quali costituiscano le Commissioni verificatrici.

Questo motivo sussiste pienamente anche dato il suo emendamento.

Bisogna cercare che vi sia un tale agglomeramento di popolazione che dia il mezzo di far funzionare le Commissioni.

Ecco perchè la Commissione non può accettare nè i due emendamenti dell'onorevole Scalini, nè l'inversione dell'ordine della discussione proposta dall'onorevole Sineo.

SCALINI. Se bene ho inteso, ad onta della lontananza, la dichiarazione dell'onorevole relatore Pasini, mi pare che il medesimo ritenga da me tolta questa facoltà ai Consigli provinciali, e trasportata all'autorità finanziaria.

TORNATA DELL'11 LUGLIO

Fo osservare ch'io intendo invece che questa facoltà sia attribuita ad entrambi, tanto all'autorità finanziaria quanto ai Consigli provinciali. Se mai suonasse altrimenti il mio emendamento, io crederei doverlo rischiare e correggere.

RESTELLI. Io pregherei l'onorevole Scalini a voler ritirare il suo emendamento, giacchè in quest'argomento di criteri aggiunti a quelli stabiliti dalla legge si vuol lasciare l'iniziativa ai Consigli provinciali. Se l'emendamento Scalini avesse a prevalere, ne avverrebbe che sarebbe invece l'autorità finanziaria la quale prenderebbe l'iniziativa per introdurre di cotesti criteri fuori della legge. Ora, io credo molto più regolare e più conveniente che questa iniziativa sia lasciata ai Consigli provinciali che sono molto più in grado di apprezzare l'opportunità dell'applicazione di quei criteri. L'operato dai Consigli provinciali viene trasmesso secondo il progetto di legge all'autorità finanziaria che lo prenderà a disamina, e quando vi sia conflitto sarà questo risolto dal prefetto, salvo ricorso.

Ma, ripeto, è importante di lasciare che l'iniziativa sia presa dai Consigli provinciali per l'applicazione dei criteri che non stanno nella legge.

PRESIDENTE. Persiste il deputato Scalini nel suo emendamento?

SCALINI. Persisto.

SINEO. Domando la parola. Ha ragione l'onorevole preopinante di persistere, perchè la legge non autorizzerebbe il Consiglio provinciale, se non isbaglio.

Diverse voci. Sì! sì! L'autorizza.

PRESIDENTE. Persiste nella sua osservazione l'onorevole Sineo?

SINEO. No.

PASSAGLIA. Domando la parola sul terzo alinea.

PRESIDENTE. Permetta, è meglio esaurire questa questione.

Domando se gli emendamenti Scalini siano appoggiati.

Alcune voci. La divisione.

PRESIDENTE. Essendo domandata la divisione, chiedo se sia appoggiato il primo di questi emendamenti, il quale consiste nel sopprimere le parole: *dello stesso mandamento*, che stanno nel secondo comma dell'articolo 3.

(È appoggiato).

Chi intende approvarlo si alzi.

(La Camera non approva).

L'altro emendamento sta nell'aggiungere al comma successivo le parole seguenti; *avuto anche riguardo ad altri speciali criteri*.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Il deputato Passaglia ha facoltà di parlare.

PASSAGLIA. Mi sembrerebbe che nel terzo alinea, dopo le parole: *tenendo a calcolo i criteri indicati*, si dovessero aggiugnere eziandio le seguenti: *giusta la proporzione fissata all'articolo precedente*. Di questa

aggiunta mi sembrano potersi addurre le due seguenti ragioni.

La prima tolta dalla chiarezza della legge, giacchè se si legga solamente: *tenendo a calcolo i criteri indicati*, sembra aversi solo innanzi all'animo il numero dei medesimi, non la intensità e la qualità degli stessi; e nulla ostante nell'articolo 2 si è considerato non meno il numero di quello siasi considerato la intensità dei criteri.

Seconda ragione: perchè l'articolo 2 mi sembra principalmente meritevole di attenzione, non tanto per il numero dei criteri aritmeticamente accresciuto, quanto per la intensità dei medesimi convenientemente determinata.

Laonde nel 3° alinea del 3° articolo mi sembrerebbe meno opportuno accennare alla parte, meno principale dell'articolo 2, e quasi mettere in ombra la parte più grave del medesimo. Dunque per ragione e di gravità e di chiarezza, tanto essenziali alle leggi, stimerei doversi dire: « *tenendo a calcolo i criteri indicati, giusta la proporzione fissata all'articolo precedente.* »

SELLA. Intorno a questa proposta dell'onorevole Passaglia osserverò, come ammettendo noi che il Consiglio provinciale possa proporre dei nuovi criteri oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, ragione vuole che non si fissi fin d'ora la proporzione colla quale questi criteri saranno computati; imperocchè, se noi stabilissimo per legge che tale contingente spettante alle provincie dovrà essere ripartito in questo o in quell'altro modo, fino a che quei 10/10 di quest'imposta fossero esatti, non so che cosa rimarrebbe a fare al Consiglio provinciale di questa facoltà che la legge gli conferisce.

Egli è essenzialmente in vista di questa facoltà che si vorrebbe lasciare al Consiglio provinciale (il quale conosce meglio la condizione particolare della provincia) d'introdurre qualche nuovo criterio, che la Commissione ha creduto dovessero rimanere nell'indeterminato le proporzioni in cui sarebbero valutati i diversi criteri.

Queste ragioni credo possano bastare ad appagare l'onorevole Passaglia.

Del resto, se si dovesse anche entrare in merito, direi che è appunto perchè noi attribuiamo ai Consigli provinciali una più profonda conoscenza delle condizioni particolari della provincia; è appunto perchè crediamo che possano suggerire qualche altro criterio, che noi abbiamo loro lasciato facoltà d'introdurre qualche variazione alla proporzione in cui questi criteri sono voluti.

Tali sono le ragioni per cui la Commissione spera che l'onorevole Passaglia non insisterà nella sua proposta.

PASSAGLIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Si sono presentati due emendamenti i quali si riferiscono all'ultimo inciso dell'ultimo alinea dello stesso articolo 3.

Il primo è dell'onorevole Minervini, il quale propor-

rebbe la soppressione delle parole finali: *il prefetto decide*, e sostituirebbe queste altre: *se l'autorità finanziaria non consente nella riforma, deciderà il ministro dell'interno udito il Consiglio dei ministri*.

L'altro è dell'onorevole Sineo, del quale, siccome appartiene allo stesso ordine d'idee, darò pure a questo luogo comunicazione.

L'onorevole Sineo propone che dopo le parole finali dell'articolo 3: *il prefetto decide*, si aggiungano queste altre: *salvo il ricorso in via gerarchica*.

Ora darò prima la parola al deputato Minervini per svolgere il suo concetto, poi la darò all'onorevole Sineo. Così la Commissione potrà poscia dire il suo avviso e sopra l'una e sopra l'altra di queste proposte.

La parola spetta al deputato Minervini.

MINERVINI. La ragione per cui io presentava il mio emendamento sta precisamente nella gerarchia dei poteri.

Se darette ad un prefetto della provincia la facoltà di decidere in onta del Consiglio provinciale, noi avremo fatto un passo retrogrado. Il nostro elemento sta nel potere elettivo: il Consiglio provinciale per ciò solo è messo giustamente in questa legge. Io non dico che il Consiglio provinciale in disaccordo colle finanze non ci avesse un altro esperimento per decidere se abbia ragione l'autorità finanziaria o il Consiglio provinciale, ma che debba avere questo potere inappellabile un prefetto, unica autorità politica principale nella provincia, è quello che non posso ammettere.

Non posso ritenere che decida il potere finanziario perchè interessato e sarebbe parte e giudice, non posso ritenere che decida il Consiglio provinciale come autorità prevalente, ma che pure sarebbe interessata, sebbene corpo collettivo, ma che decida il prefetto non potrei consentirlo perchè è un'autorità, la quale non può prevalere al Consiglio provinciale come corpo rappresentativo; ed in conseguenza io dico che in questo caso decida il ministro dell'interno, e non il ministro delle finanze perchè sarebbe quello il fiscale della esazione. E trovo che il ministro dell'interno decidendo, udito il Consiglio dei ministri, sarebbe una autorità superiore a cui potrebbe bene affidarsi la garanzia di tutti gl'interessi. Credo che il Ministero e la Commissione potrebbero accettare questa proposta perchè senza offesa della giustizia si provvederebbe ad un giudizio d'appello, ma ad un'autorità superiore al prefetto. Per quanto rispetto si possa avere per le buone qualità dei funzionari, sarà sempre vero che alle autorità isolate ed assolutamente amovibili come i prefetti, non deve abbandonarsi la sorte degli amministrati, facendo da giudici fra essi.

Io pregherei la Commissione a considerare che col mio emendamento si accetta il principio di un riesame, ma si vuole che giudice non ne sia un isolato agente armato del potere, e che per questo principalmente è escluso dalla candidatura parlamentare.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SINEO. La Commissione ha riconosciuto che la decisione del prefetto non può essere inappellabile; cessa conseguentemente il motivo del mio emendamento.

MINERVINI. Dopo questa spiegazione, avendo raggiunto il mio scopo, che era quello di ottenere certe garanzie, mi unisco all'onorevole Sineo ed alla Commissione.

BERTEA. Io credo che si deve sopprimere la facoltà fatta ai Consigli provinciali di riformare il riparto, avuto riguardo anche ad altri *criteri speciali*.

Io non so come, dopo le innumerevoli discussioni sollevate in questa Camera per determinare il riparto fra tutto il regno, si voglia poi gettare questa face di discordia in seno dei Consigli provinciali, quali dovranno fra loro affaticarsi per trovare criteri che non siano di aggravio ad un circondario piuttosto che ad un altro; il che, se è già difficile in quelle provincie le quali sono confluite di circondari presso a poco di eutità eguale, diventa impossibile, e d'altronde pericolosissimo il farlo allorchando si tratta di provincie le quali sono composte di un circondario grandissimo in confronto di circondari minori.

Naturalmente porto il mio esame sulla provincia, per esempio, di Torino, ed anzitutto sono persuaso che certamente i consiglieri provinciali rappresentanti il circondario di Torino saprebbero bene postergare qualunque considerazione legale agl'interessi generali; ma intanto sta il fatto che considerando numericamente le rappresentanze provinciali d'un determinato circondario in confronto delle altre rappresentanze di cui è composta la provincia, sicuramente la scelta dei criteri potrebbe esser fatale a que'circondari i cui rappresentanti non sono matematicamente in numero corrispondente a quelli dei circondari che hanno un gran centro. Quindi credo che in ragione dei pericoli che possono e debbono necessariamente nascere dalle gare che si susciteranno nella ricerca di questi altri speciali criteri che non sono nemmeno indicati in massima nella legge, quando già nella Camera ci siamo andati affaticando nella ricerca di quanti criteri potevano venir in aiuto al riparto generale, io credo, dico, che anche per togliere la responsabilità dei consiglieri provinciali sia più prudente che essi abbiano la cura di fare i rapporti sui criteri stessi e nelle stesse proporzioni che servirono di base al riparto generale.

SELLA. Io debbo osservare sulla proposta Bertea che anzitutto questa legge non parla nè punto nè poco di circondari. La legge non parla che di provincie e di comuni e di mandamenti. Ora, siccome vi ha un consigliere provinciale per mandamento, così tutti i mandamenti sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

BERTEA. Domando la parola.

SELLA. E non c'è a temere che possa succedere eventualmente che qualche mandamento non sia rappresentato, dacchè non ci sarà un interesse perchè i consiglieri appartenenti allo stesso circondario si associno

TORNATA DELL'11 LUGLIO

in un interesse comune, perchè davanti i riparti non vi sarà altro che il comune ovvero il consorzio che si forma per mandamento.

Aggiungerò ancora che questo riparto è fatto per delegazione, se così si vuole, del Consiglio provinciale, non già dalla deputazione provinciale, perchè quando si facesse per opera della deputazione provinciale, capirei che si potessero avere i timori a cui alludeva l'onorevole Bertea.

Dirò finalmente che non bisogna avere questa sfiducia nei Consigli provinciali; m'immagino che i Consigli provinciali conoscano realmente la distribuzione della ricchezza nella loro provincia molto meglio di quello che la possiamo conoscere noi per tutto il regno. Per conseguenza non credo che si possa manifestare il menomo dubbio che i medesimi siano per procedere in questa bisogna in vista d'interessi più strettamente municipali. Stando nel Consiglio provinciale un eletto per ciascun mandamento, credo che possiamo riconoscere nel Consiglio provinciale la vera rappresentanza degli interessi della provincia, di tutti i comuni e di tutti i mandamenti.

Faccio inoltre osservare, riguardo all'inconveniente temuto dall'onorevole Bertea, che sorga qualche discussione un po' viva in seno del Consiglio provinciale, che questo potrà benissimo succedere, ma non credo tuttavia che siavi un gran male che si ecciti un poco la vita pubblica e che tutti s'avvezzino a discutere e ad occuparsi seriamente dei loro interessi. Per mio avviso se oggi vi è un male da lamentare in Italia, si è appunto una specie di apatia, per cui si direbbe che i nostri concittadini non si occupano gran fatto dei loro interessi.

Lungi dal vedere un inconveniente in ciò che si discute vivamente nel Consiglio provinciale e per mezzo dei giornali della provincia questo riparto, che si tratti la questione in tutti i modi legali, io vi ravviserei anzi un vantaggio.

Stimo quindi che sarebbe pericoloso il vietare ai Consigli provinciali di suggerire qualche criterio opportuno per la distribuzione di questo contingente, e che ad ogni modo non converrebbe mai di prendere una disposizione di questo genere per la sola paura di qualche discussione un po' viva nei Consigli provinciali.

Vediamo che nella Camera possono nascere delle discussioni animatissime, ma che in fin dei conti può benissimo una grande maggioranza riunirsi attorno ad una proposta, e questa proposta rispondere agli interessi del paese.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea, avendo già parlato, non posso ora concedergli nuovamente la parola, salvo che la Camera lo consenta, od egli abbia qualche spiegazione a dare.

BERTEA. Ho nulla da spiegare.

PRESIDENTE. Parli dunque il deputato Ara.

ARA. Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole Bertea.

Egli vuole evitare che ne' Consigli provinciali insor-

gano quistioni, le quali, non trovando principii risolutivi nella stessa legge, possano definirsi con pregiudizio di una parte della provincia ch'egli ha qualificato circondario.

L'onorevole Sella ha osservato che i circondari non si trovano specialmente rappresentati nelle provincie; ma soltanto i mandamenti in modo, che, a suo senso, non può avvenire l'inconveniente previsto dall'onorevole Bertea.

Io faccio presente alla Camera che, quantunque i consiglieri provinciali legalmente rappresentino mandamenti e non circondari, anzi, per dire più propriamente, rappresentino la provincia, tuttavia, in fatto, ogni consigliere rappresenta di più gl'interessi locali del circondario suo particolare; quindi l'inconveniente citato, nonchè possibile, sarà inevitabile.

È vero che, come disse l'onorevole Sella, ogni questione viene risolta da una maggioranza, la quale sempre finisce col far predominare un voto qualunque; ma quando la rappresentanza riflette interessi locali che non sono uniformi in tutta la provincia, la maggioranza il più delle volte è un prodotto di collisione a danno di una minoranza, locchè pur troppo succede, e per quanto possibile deve evitarsi.

La legge nulla deve lasciare all'altrui arbitrio; quando la legge ha fissato un contingente e i criteri per distribuirlo, qualunque sia la maggioranza e per quanto diversi siano gl'interessi delle varie parti della provincia, si è sicuri che non può venir danno ad alcuna località; ma quando il criterio non è determinato e dipende dall'arbitrio, quando in pari tempo vi sono interessi locali diversi fra i mandamenti e i circondari, possono nascere, anzi nascono senza dubbio inconvenienti.

L'attività poi che l'onorevole Sella vorrebbe risvegliata nei consiglieri provinciali per l'interesse pubblico non si ottiene attribuendo facoltà gravose ai consiglieri, anzi pericolosi incarichi.

Incaricate il Consiglio provinciale a preferire nelle diverse località l'uno o l'altro criterio; ma non a crear criteri nuovi.

I consiglieri, usando dell'arbitrio, diventeranno impopolari.

PASINI, relatore. Domando la parola.

ARA. È questo un inconveniente gravissimo che già si verificò in occasione della legge relativa al canone gabellare, col quale, essendosi stabilito un onere superiore alla forza dei diversi comuni, tutti i consiglieri provinciali che dovettero ripartirlo divennero impopolari per colpa dell'a legge.

Io ritengo che la legge debba definire i criteri e quando non li definisce non è il caso di dare autorità ai consiglieri provinciali di fare quanto la legge non ha fatto.

Quindi io appoggio quanto ha proposto l'onorevole Bertea.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Bertea consiste nel sopprimere le parole:

« Anche avuto riguardo ad altri speciali criteri, » come sta scritto nell'ultimo alinea dell'articolo 3.

Domando se questo emendamento soppressivo è appoggiato.

(E appoggiato).

SINEO. Io riconosco la gravità delle considerazioni esposte dagli onorevoli Ara e Bertea: hanno perfettamente ragione, essi hanno svelato degli inconvenienti che sicuramente accadranno, e che io pure vorrei evitare.

Ma il togliere le parole che essi vorrebbero sopprimere, sarebbe molto più pericoloso, produrrebbe molti maggiori inconvenienti; tra due mali bisogna scegliere il minore.

Se volete mettere i Consigli provinciali nella necessità di attenersi materialmente, strettamente, inevitabilmente a quei criteri che avete adottati, sancirete preventivamente delle insopportabili ingiustizie.

Fintantochè voi mettete questi criteri come regola generale, ma lasciate che possano nell'applicazione modificarsi, le ingiustizie saranno meno frequenti; se fate altrimenti, le rendete inevitabili.

Vi porterò ad esempio la Sardegna.

In Sardegna vi sono villaggi nei quali non c'è assolutamente che la proprietà privata di stabili, e la proprietà mobile dei bestiami che si mantengono mediante gli ademprivi, i quali sussistono ancora sintantochè non saranno confiscati. Pagano i tributi per gli stabili in proporzione piuttosto larga, che è quella del dieci per cento.

Ora, se in questi comuni, che sopportano già difficilmente il peso dell'imposta fondiaria, perchè mancanti di capitale mobile, perchè mancanti di mezzi di comunicazione per lo smercio dei loro prodotti, perchè mancanti d'ogni specie d'industria che venga in sussidio della proprietà fondiaria; se in questi comuni voi introducete una nuova imposta qualunque, la quale minacci di raddoppiare la fondiaria, queste popolazioni possono essere ridotte ad uno stato deplorabile.

Il Consiglio provinciale che conosce queste condizioni, misurerà le possibilità di questi terrieri, e modificherà i criteri in modo da non spogliarli interamente di quello che hanno.

Io citerò pure l'esempio di parecchi circondari del Piemonte.

In Piemonte vi sono paesi nei quali si pagano le imposte in ragione di ciò che rendevano i beni quando davano larghi prodotti. Per esempio, la vigna era una volta la ricchezza di alcuni circondari. Noi abbiamo alcuni dei nostri colleghi, i quali hanno proprietà che una volta avevano un grandissimo valore, e davano una larghissima rendita. Ora la rendita di questi beni basta appena per pagare le contribuzioni. Ebbene, a questi comuni, i quali hanno una rendita appena sufficiente per pagare l'imposta fondiaria, volete voi stabilire un'imposta mobiliare in proporzioni più alte, perchè hanno alcuni dei criteri che avete stabiliti in que-

sta legge? Per esempio, alcuni di questi comuni potranno avere una dogana. Ho osservato ieri che per certi paesi le dogane non sono di alcun profitto, anzi impediscono lo smercio dei prodotti ed il libero esercizio delle industrie. Ebbene, in causa di queste dogane il Consiglio provinciale dovrà sopraccaricare questi comuni, se non volete lasciare un po' di facoltà nell'applicazione dei criteri.

Il Piemonte è diviso in piccole proprietà, ed un gran numero di esse, per le disgrazie che abbiamo sofferte, si trova sbilanciato affatto, ed i proprietari sono ad ogni istante costretti a far mutui od a vedersi spropriati dei loro beni per causa dei debiti; e questo è cagione di enormi pagamenti di diritti di bollo e di diritti di registrazione.

Ebbene, questo evidentemente è un segno di miseria di quelle popolazioni.

Ora, perchè queste popolazioni sono ridotte a tale stato che continuamente ci è l'usciera alla loro porta, e che debbono pagare carta da bollo, diritti di registro, voi volete ancora sopraccaricarle di un'imposta? Ma permettete almeno che il Consiglio provinciale, quando riconosce queste circostanze abbia un po' di riguardo a questi miseri.

Io dunque per queste considerazioni prego gli onorevoli miei amici Bertea ed Ara, i quali, lo riconosco, hanno detto delle cose verissime, ad avere la bontà di riconoscere anch'essi che i mali da essi svelati sono ben inferiori a quelli che produrrebbero se ottenessero la soppressione della giusta cautela dalla Commissione suggerita.

PASINI, relatore. Io chiamo l'attenzione della Camera sopra alcune considerazioni che sveleranno, spero, l'intera opinione della Commissione a questo riguardo.

Noi abbiamo adottato dei criteri per fare il riparto dei contingenti tra le provincie; questi criteri sono buoni, e buoni in certe proporzioni, finchè si tratta di confrontare insieme delle masse provinciali; se l'uso di questi criteri si spingesse colle stesse norme e colle stesse proporzioni sino ai consorzi ed ai comuni, allora ne risulterebbero quelle ingiustizie che qualche giorno fa temeva l'onorevole De Luca, ed ora teme l'onorevole Sineo.

Che cosa ha fatto la Commissione? Essa ha detto: i criteri stabiliti sono buoni quando si tratta di determinare quale sia il contingente tra provincia e provincia; ma quando il contingente è arrivato alla provincia, allora bisogna ben guardare: 1° che non conviene che i criteri prima stabiliti abbiano anche nella successiva ripartizione quella proporzionale importanza che avevano tra provincia e provincia; 2° che non bisogna escludere la possibilità di altri criteri, perchè benissimo altri criteri possono suggerire come la ripartizione possa farsi con maggiore equità.

La Commissione poi, dopo avere stabilito in massima che non si poteva prescrivere che i contingenti subalterni nelle provincie fossero retti matematicamente

colle stesse regole dei contingenti provinciali, ha cercato modo perchè questa distribuzione si facesse con equità.

E a questo punto che cosa ha fatto la Commissione? Ha stabilito che il Consiglio provinciale, che il corpo elettivo di tutta la provincia, dovesse intervenire ad esprimere la sua opinione, sia sul modo di applicare i criteri generali, sia sull'introduzione di altri criteri speciali, e quindi ha detto: l'autorità finanziaria farà la sua proposta, il Consiglio provinciale l'esaminerà; se vi sarà discrepanza tra queste due autorità, il prefetto deciderà; poi, se mai il prefetto avesse deciso poco convenientemente, vi sarà il ricorso.

In sostanza la Commissione ha creduto che da un canto fosse impossibile la ripartizione dei sotto contingenti esclusivamente cogli stessi criteri, e tassativamente colle stesse proporzioni colle quali si stabiliscono i contingenti generali; ed ha creduto in secondo luogo che questo triplice ordine di garanzie, che cioè l'autorità finanziaria prepari il riparto, che su questo riparto dell'autorità finanziaria sia sentito il Consiglio provinciale, ed in caso di discordia intervenga la decisione anche appellabile del prefetto, fosse quanto era necessario perchè la cosa procedesse coll'equità maggiore possibile.

Io del resto non entro a fare altra osservazione in aggiunta a quelle giustissime messe innanzi dall'onorevole Sineo, e prego la Camera a ben pensare che se venisse tolta questa possibilità di usare altri criteri speciali e se venissero imposte ai Consigli provinciali delle regole assolute per l'applicazione dei criteri generali, allora si potrebbero verificare quegli inconvenienti che vennero posti avanti da alcuni oratori quando si trattava di combattere il contingente.

Io prego quindi la Camera a non accogliere le proposte degli onorevoli Ara e Berteà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Berteà, il quale consiste nel sopprimere le seguenti parole dell'articolo di cui si tratta, cioè, dell'ultima parte dell'articolo 3°: « anche avuto riguardo ad altri speciali criteri. »

(Non è approvato).

Or debbo rammentare alla Camera che la Commissione ha fatto stampare, e furono distribuiti, a maggior schiarimento, i primi quattro articoli del presente progetto di legge.

Il primo articolo è quello stato votato nella seduta del giorno 9; il secondo è quello che fu votato poc'anzi, cioè, l'emendamento Devincenzi; poi la Commissione ha fuso insieme i due articoli terzo e quarto, senza però cangiarne menomamente la redazione; ond'è che questo articolo che ora è in discussione è segnato col numero 3 e comprende in sé gli articoli 3° e 4°.

La Camera è avvertita che nel corso della discussione, ossia dopo votato l'articolo 4° della ristampa testè accennata, gli articoli saranno denominati secondo il numero che sta nella legge, onde evitare equivoci; si metteranno poi a suo tempo nel loro corso normale.

PASINI, relatore. Colgo quest'occasione per fare alla Camera un'altra osservazione, ed è che noi nel progetto abbiamo intercalato ad ogni quattro o cinque articoli un'intestazione per indicare quale era la materia che andava ad essere regolata dagli articoli che susseguivano. Io, in nome della Commissione, propongo alla Camera che queste intestazioni non facciano parte della legge. Sia dunque ben inteso che su queste intestazioni non vi sarà votazione, poichè servono soltanto a dirigere l'attenzione della Camera.

COLOMBANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COLOMBANI. Io converrei che non debbano queste intestazioni essere stampate a capo dei singoli articoli, e che non debbano formar parte della legge votata dalla Camera, ma vorrei che fossero scritte in margine degli articoli stessi, onde facilitare l'uso della legge e le ricerche opportune, come si fa del resto nello stampato di alcuni Codici.

PRESIDENTE. Ora si tratta di porre ai voti l'articolo terzo.

SARACCO. Prima che la Camera passi ai voti, desidero che la Commissione mi risolva un dubbio. La Camera sa che vi sono parecchi mandamenti che non contano una popolazione di 6000 abitanti. Desidererei quindi di sapere se questi mandamenti s'intendano costituiti in consorzio obbligatorio, senza che vi sia necessità di aggregare altri comuni a questi mandamenti, tanto che la popolazione del consorzio arrivi a 6000 abitanti.

PASINI, relatore. Il concetto della Commissione è stato appunto questo, che, quando un mandamento comprende meno di 6000 abitanti, possa da sé solo fare un consorzio; e se l'onorevole Saracco vorrà rileggere l'articolo, vedrà che quest'intenzione della Commissione è bastantemente spiegata.

In ogni modo io ripeto che nel concetto della Commissione una popolazione inferiore ai 6000 abitanti può stabilire un consorzio da sé.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3°, di cui do nuova lettura:

« Art. 3. Il contingente provinciale sarà ripartito fra comuni che hanno una popolazione di 6000 abitanti o più, e consorzi obbligatori di più comuni.

« Questi consorzi saranno fatti per decreto reale, e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior comune tanti comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra i comuni e i consorzi come sovra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

« Questo riparto, preparato dalle autorità finanziarie, viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo anche avuto riguardo ad altri speciali criteri. Se l'autorità finanziaria non consente nella riforma, il prefetto decide. »

(È approvato).

« Art. 4. I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto, possono portare, sì uniti che separati, i loro ricorsi, contro l'operato del Consiglio provinciale o del prefetto, al ministro, il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami dei Consigli comunali non sospendono la esecuzione, ma danno luogo a rettificare le cifre dei contingenti comunali e consortili. »

Qui vi sono vari emendamenti. Il primo è del deputato Busacca, così concepito:

« Se il contingente assegnato ad una provincia nel 1864 e 1865 si troverà superiore alla quota risultante dal totale della rendita imponibile del regno e dal contingente totale dei trenta milioni, l'eccedenza sarà compensata alla provincia stessa nel 1866, andrà a carico della provincia il cui contingente del 1864 e 1865 si troverà inferiore all'anzidetta quota. »

Il deputato Busacca ha la parola per isvolgere questo emendamento.

BUSACCA. Io ho proposto questo emendamento, o, per dir meglio, quest'aggiunta all'articolo 5, per riparare tutte quelle disequaglianze il cui timore ha trattenuto la Camera per quattro o cinque giorni.

Io ho votato per il contingente perchè lo credo un mezzo necessario per stabilire bene la tassa; però non ho certamente una pienissima fede che con questo metodo, od anche con un altro che avrebbe potuto scegliersi, si possa fare la ripartizione dei 30 milioni in ragione di una incognita quale è la rendita.

Io credo, ed i matematici saranno d'accordo con me, che questa ripartizione di una somma in rapporto ad un'incognita sia un'impossibilità assoluta; e se si potesse tornare indietro esaminando tutti i criteri che si sono ammessi, sarebbe assai facile il dimostrare come nei risultati vi saranno molte disequaglianze. Ma di ciò credo tutta la Camera sia già convinta; aggiungo bensì che con tutto questo il sistema adottato del contingente è giustissimo per la ragione che ho detto. Giacchè io credo che per formare un buon catasto, questo sia un mezzo essenziale. Ed aggiungo ancora che non trattandosi di altro che di 30 milioni per una popolazione di 22 milioni in un territorio così vasto, credo che il gravame del contribuente che dovrà pagare, eccetto casi rarissimi, non sarà troppo grave.

Ma ciò non toglie che non succeda questa stranezza che in un comune si paghi il due per cento, in un altro il quattro ed in un altro il sei.

Ora, qual'è il rimedio per levare questo disordine, per equiparare queste disequaglianze? Io credo che sia quello che ho proposto nel mio articolo, col quale tutti i vantaggi per cui noi abbiamo preferito il sistema del contingente sono mantenuti, e si verrebbero intanto a togliere tutte le ingiustizie.

L'espedito del contingente è necessario per interessare i contribuenti affinché risulti un catasto giusto e si manifestino tutte le rendite. Ora, fatto il catasto in quel modo che prescrive la legge, ne risulterà la

rendita imponibile del regno, e da questa rendita e dalla somma totale di 30 milioni risulta quella quota che avrebbe dovuto imporsi per avere i 30 milioni, qualora questa rendita imponibile fosse stata conosciuta prima.

Il modo adunque di riparare a queste disequaglianze mi pare semplicissimo. Supponiamo che per una provincia la quota comune risulti del cinque per cento, e col cinque per cento avrebbe dovuto pagare centomila lire, e il contingente impostole sia stato di duecento mila lire; ebbene, pel di più di cento mila lire si farà il compenso nell'anno seguente, poichè, siccome per regola matematica vi deve essere una o più provincie che hanno pagato meno di lire cento mila, così si farà il compenso coll'altra.

In questo modo io credo che saranno tolte le disequaglianze tra provincia e provincia; ma intanto resta l'interesse per i contribuenti di ogni singolo comune perchè il catasto risulti nel modo migliore possibile.

Questo è lo scopo della mia proposta, e credo fosse anche lo scopo della proposta dell'onorevole Allievi. Aspetto di sentire quello che ne pensi la Commissione.

CORTESE. Io trovo che l'emendamento proposto dall'onorevole Busacca incontra un ostacolo grandissimo, che è quello del tempo fissato per questa legge.

Noi abbiamo votato il contingente, ma pel 1864; è dunque da supporre che dopo il 1864 si vada direttamente alla quotità.

Ora, secondo l'emendamento Busacca, si vuole stabilire il contingente, non solo pel 1864 e 1865, ma ancora pel 1866, perchè nel 1866 si vorrebbe aggravare una provincia piuttosto che un'altra, facendo compensazione fra quelle provincie che nel passato avessero pagato di meno con quelle che avessero pagato di più. Quando si va al sistema della quotità, naturalmente non si può più tener conto nè di provincie, nè di comuni, ma sì dei cittadini. Quindi parmi che l'emendamento Busacca non possa essere accolto.

SELLA. Domando la parola.

BUSACCA. Domando la parola...

PRESIDENTE. Scusi, ma bisogna che io mi tenga al regolamento, e non posso più darle la parola.

BUSACCA... per dare una brevissima spiegazione.

PRESIDENTE. Per questo ha la parola.

BUSACCA. Faccio notare semplicemente all'onorevole Cortese che il compenso si fa egualmente sia che nell'anno prossimo si vada per contingente, sia che si vada per quotità.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sella.

SELLA. La Commissione è un po' dell'avviso dell'onorevole Cortese, che non convenga adesso adottare l'emendamento dell'onorevole Busacca, poichè l'effetto della legge è stato ridotto ad un anno.

Infatti, prima che questo catasto sia formato, che siano bene accertate le sue parti, prima che si veda realmente qual'è la cifra che si riterrà per definitiva, sia per il reddito imponibile, sia fin quando gli ultimi riparti delle quotità saranno fatti, egli è evidente che il

TORNATA DELL'11 LUGLIO

ministro delle finanze dovrà necessariamente venire alla Camera a presentare un progetto di legge per regolare l'imposta sulla ricchezza mobile relativamente al 1865, quindi molto meglio allora potremo vedere quello che sia da fare in proposito. Imperocchè non discuteremo più cose soltanto nel vago, ma sapremo veramente già, all'incirca almeno, quali siano i risultati di questo catasto, quali le quote spettanti a ciascuna provincia, e potremo allora fare un passo di più, cioè determinare in che modo si possano o si debbano stabilire dei compensi, cosa che oggi evidentemente noi non possiamo fare; imperocchè ignoriamo intieramente sopra quale sistema si farà la riscossione di quest'imposta durante il 1865.

Ciò posto, la Commissione non crede di potere accettare l'emendamento dell'onorevole Busacca, nè reputa di dovere entrare più oltre in merito della questione stessa, onde non fare una discussione che sia ritenuta perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Busacca è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso più accordargliela, salvo che si tratti di ritirarlo.

BUSACCA. No; il regolamento permette che si parli due volte.

PRESIDENTE. No; in questo caso una volta sola.

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Busacca.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Allievi, che è del tenore seguente:

« Art. Quando nella ripartizione del contingente comunale o consortile le rendite dichiarate e accertate fossero gravate di un'imposta oltre il 6 per cento, l'eccedenza sarà ripartita sugli altri comuni e consorzi della provincia medesima, sempre in proporzione dei contingenti come stabiliti dalla presente legge. Lo stesso metodo sarà applicato quando vi fosse un'eccedenza causata da questa ulteriore ripartizione.

« Quando il contingente provinciale così ripartito grava tutte le rendite dichiarate della provincia di oltre il 6 per cento, si procederà nell'egual modo a ripartire l'eccedenza sulle altre provincie del medesimo compartimento.

« La stessa regola si applica da compartimento a compartimento.

« Le eccedenze si ripartiranno sempre in ragione degli originari contingenti.

« Art. Quando con le anzidette norme non si potesse nell'anno 1864 ripartire e incassare tutta la somma dei 30 milioni, l'eccedenza sarà sovrimposta mediante addizionale al contingente dell'anno 1865.

« Ove nell'anno successivo al 1865 vi fosse un'eccedenza assoluta, dopo il pareggio delle quote operato a

norma dell'articolo precedente, la somma eccedente sarà ripartita in proporzione dei contingenti stabiliti dalla presente legge senza ulteriore rettifica. »

Il deputato Allievi ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

COLOMBANI. Domando la parola per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Parli.

COLOMBANI. Parrebbe a me che si dovrebbe votare l'articolo 5° prima di discutere l'emendamento Allievi, come quello che consiste in uno o più articoli successivi, ma che non modifica nè completa l'articolo anzidetto.

PRESIDENTE. In tal caso poi prima che la discussione proceda oltre, debbo farmi carico dell'articolo 3° proposto dall'onorevole Mancini, che non veggio ora presente, avendo esso dichiarato persistervi.

Ne darò lettura onde la Camera ne ricordi il tenore e la Commissione avvisi a che la discussione e la votazione di quest'articolo non sia pregiudicata dalla discussione e votazione in corso.

SELLA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SELLA. Io credo che dal punto che è stata agitata una questione dall'onorevole Busacca, questione a cui mi pare si riferiscano non solo l'emendamento Busacca, ma una proposta dell'onorevole Allievi e un'altra dell'onorevole Sineo, se pure non l'ha ritirata, sia molto più semplice che si esaurisca questa controversia, la quale la Commissione crede non abbia più fondamento dacchè l'imposta viene limitata ad un anno.

Quindi, come ordine della discussione, proporrei che anzitutto la Camera deliberasse sopra questi tre emendamenti.

PRESIDENTE. Ciò sta bene; ma nel tempo stesso pregherei la Commissione di ritenere che esiste ancora l'articolo 3° dell'onorevole Mancini, e ciò al fine da me testè indicato.

L'onorevole Allievi ha la parola.

ALLIEVI. Sarà facile alla Camera di comprendere i motivi che mi avevano da principio indotto a proporre quest'emendamento. Io avrei voluto con esso riunire in certa guisa i vantaggi del sistema del contingente, e se non tutti, almeno parte dei vantaggi del sistema della quotità; avrei voluto, cioè, avere la somma fissa da darsi alle finanze, e di più avere quello stimolo di emulazione e di controllo reciproco fra i contribuenti, per cui si spera di ottenere da loro delle dichiarazioni sincere. Questo secondo fine si raggiungeva in questo modo, fissando un *maximum* il quale era d'alquanto superiore alla media preveduta della quota normale d'imposta.

I contribuenti di ciascun consorzio sarebbero stati interessati a provocare dichiarazioni numerose e sincere affinchè la loro quota fosse il più possibile lontana dal *maximum* e vicina al *minimum*.

Nello stesso tempo noi non ci scostavamo in modo

troppo grave dal principio della quotità, il quale ha una eminente ragione di giustizia per sè, e raggiungevamo un altro vantaggio che sarebbe stato d'incoraggiare alle dichiarazioni sincere dalle quali probabilmente molti saranno ritenuti per il timore dell'indefinita misura d'imposta a cui il contingente espone i contribuenti. I contribuenti onesti sapendo che il massimo della legge a cui possono essere obbligati è quello del 6 per cento, misurano fin dall'atto della loro dichiarazione quale è il carico che per essa vanno ad addossarsi. Ma questi hanno davanti a sè un carico di sua natura indeterminato; se debbono temere che le dichiarazioni fraudolenti degli altri si riversino a maggior carico loro, probabilmente cominceranno a discutere, ad esitare ed a transigere nell'interno della loro coscienza, inducendosi a far delle dichiarazioni meno sincere per premunirsi contro l'eventuale frode degli altri.

Pareva dunque a me che con quest'emendamento si raggiungesse lo scopo di rin vigorire quel bene che la Commissione si era proposto di conseguire col sistema dei contingenti.

Ora, appunto nello scopo di mantenere intatto il principio di stimolo alle leali notifiche che si suppone esser virtù del contingente, io ho detto che le ulteriori ripartizioni di eccedenze oltre il 6 per 100 si farebbero sempre in ragione dei contingenti originari, affinchè i consorzi e i comuni in cui già le dichiarazioni fossero state numerose e sincere si trovassero sempre proporzionalmente favoriti, e non potessero essere colpiti dalla quota uniforme se non ultimi, alloraquando si fossero operati tutti i pareggiamenti di provincia o di compartimento. I consorzi e comuni più lontani dal *maximum* sarebbero stati gli ultimi ad essere equiparati, ed era giusto perchè essi nella gara delle dichiarazioni sarebbero stati i primi ed i più solleciti nell'adempimento del proprio dovere.

Io non posso dissimularmi però che l'aver introdotto il principio che la legge, con la condizione del contingente, non abbia ad avere applicazione ed effetto se non per un anno, viene in molta parte a scomporre l'economia del mio emendamento.

Prima di tutto è già tolto un grado d'emulazione e di controllo per la soppressione della maggior divisione compartimentale in quanto che il sistema di questo emendamento era di far sì che i comuni invigilassero i comuni vicini, le provincie invigilassero le provincie limitrofe, e i compartimenti maggiori anch'essi fossero interessati a conoscere come i fatti si passavano negli altri compartimenti.

Ma l'aver dato effetto al principio del contingente solo per un anno scompone in modo ben più grave e profondo l'economia della mia proposta.

Io diceva che l'eccedenza d'imposta eventualmente non assorbita nel primo anno si sarebbe riversata sul secondo, e che poi nel secondo anno tutte le eventuali eccedenze, oltre al sei per cento di imposta sulle rendite dichiarate, si sarebbero ripartite in ragione degli

originari contingenti stabiliti in questa legge e senza possibilità di altra rettifica.

Ma nel prendere una simile determinazione io calcolava che se i risultati della legge nel primo anno dovevano riuscire manchevoli, incompleti, difettosi, come ognuno può prevedere in ragione delle gravi difficoltà che sempre presenta nell'applicazione una legge d'imposta, e questa più di ogni altra; nel secondo anno invece le dichiarazioni sarebbero state più copiose ed esatte, le autorità finanziarie, comunali e provinciali sarebbero state più esperte nel raccogliere gli elementi tassabili, e che per conseguenza non solo ogni eccedenza d'imposta sarebbe scomparsa, ma anche avremmo avuti molti comuni e molte provincie a distanza dal *maximum* preveduto dalla legge.

Il mio emendamento inoltre formolava un vero sistema di transizione, manteneva il contingente e in pari tempo introduceva a moderarlo il principio della quotità.

Io vi ho detto già che mi proponeva con ciò di raggiungere i vantaggi dell'un sistema e quelli dell'altro; però non mi dissimulavo neanche di andare incontro alla obbiezione di riunire invece gli svantaggi di entrambi i sistemi. E quando il principio dell'attuale legge non deve essere applicato che per un solo anno, io dubito seriamente che questa obbiezione, la quale poteva farsi alla mia proposta, non acquisti un peso gravissimo; io dubito che se il principio del contingente venisse poi per avventura a far cattiva prova, non si dicesse da quelli che lo propugnarono essere il medesimo naufragato in forza di questo elemento impuro di quotità che si è voluto innestarvi.

Probabilmente si direbbe che non si sono conseguite dichiarazioni sincere e complete per ciò stesso che, tutti sicuri che non si sarebbe passato oltre la misura del 6 per 100, non hanno avuto stimolo alcuno a mettersi in moto, sicchè venne meno quel controllo d'interessi su cui il principio del contingente riposava.

Io era, o signori, e qui lo dico francamente, io era della minoranza della Commissione, e per il sistema della quotità.

Eppure io non approvo, mi è grave il dirlo, io non approvo che questa esperienza del contingente si faccia solo per un anno. Io dico che qualunque sistema, sia quello delle imposte molteplici, sia quello delle quotità, sia quello del contingente non può essere giudicato dalla esperienza di un anno.

Nel primo anno voi avrete certamente dei risultati, i quali saranno profondamente diversi da quelli che molti si attendono.

Non vi è legge di questa natura, la quale non abbia bisogno di tempo e di abitudini per riuscire veramente feconda all'erario.

Potrei citarvi l'esempio della Lombardia, dove pure una legge d'imposta simile a questa fondata sulla quotità s'introdusse ed è ancora in vigore: ivi la legge stessa nei primi anni non fruttò se non il terzo o forse il quarto, io credo, di quello che frutta oggidì.

TORNATA DELL'11 LUGLIO

Ora, davanti a questa situazione di cose, io non voglio assumere la responsabilità di modificare in modo sì notevole la legge, di turbare il principio del contingente, di inframmettermi alla sua libera azione e al suo libero svolgimento, e di confondere, dirò così, quei giudizi e quegli insegnamenti che potremo ricavare dalla esperienza futura, coll'innestare sopra un sistema un principio che non gli appartiene.

Queste sono le ragioni per le quali io non credo di insistere nell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Lo ritira.

L'onorevole Sineo ha proposto due emendamenti.

SINEO. Tre.

PRESIDENTE. Prima di tutto egli proporrebbe che all'articolo 4 che è in discussione, dopo le parole:

« I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto, possono portare, sì uniti che separati, i loro ricorsi, » si aggiungessero le seguenti: *ed i singoli contribuenti interessati.* Quindi sopprimerebbe l'ultima parte di questo articolo 4.

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare per isvolgere le sue proposte.

SINEO. L'emendamento che propongo è una conseguenza indispensabile dell'abbandono che fece l'onorevole Allievi della sua proposta.

Secondo l'articolo della Commissione, i comuni soltanto possono reclamare contro le decisioni dei prefetti.

Ora può darsi che il corpo comunale, rappresentante la maggioranza degli abitanti dei comuni, non abbia interesse a reclamare; e non avrebbe interesse, per esempio, nel caso che ho ripetutamente presentato alla Camera, e che nessuno ha confutato.

La Camera ha sentito, e non si può negare, che applicando la legge quale l'avete votata, può accadere che in un comune tre o quattro contribuenti, a cagion d'esempio, il giudice, lo speciale, il medico, il notaio pagino l'intero contingente applicato a quel comune: questo è incontrastabile. Ora, o signori, se nel Consiglio comunale non vi ha nè il giudice, nè il medico, nè lo speciale, nè il notaio, il Consiglio comunale non ha interesse a reclamare. Si tratta d'interessi individuali; non sempre gli amministratori comunali se ne fanno carico; e volete che gl'individui lesi non abbiano mezzo di liberarsi dalla minacciata ingiustizia? Volete che il povero giudice debba abbandonare la metà del suo stipendio, che lo speciale abbandoni i suoi profitti, che il medico, il notaio non abbiano più onorario?

Questo è incontrastabile: avete un bel fare, non togliete dalla legge questa conseguenza, salvo che voi troviate qualche rimedio del genere di quelli che propongo.

L'onorevole Allievi ha abbandonato il rimedio da lui proposto per molti motivi, e fra gli altri per questo, che non si tratta che di un anno! Ma un povero giudice che non ha che 2000 lire di stipendio, se gli togliete la metà del suo stipendio; ad un povero medico, ad un

povero notaio, padri di famiglia, se per un anno voi togliete la metà od i due terzi del prodotto della loro professione; se ad un povero speciale togliete tutto ciò che guadagna, ma capite bene, o signori, che voi commettete una di quelle ingiustizie che non si fanno in nessun paese, neanche in Turchia.

Una voce a destra. Il pascià.

SINEO. Il pascià tassa a suo arbitrio, ma non viene a spogliare la gente come vi esponete a fare voi se sancite la legge tal quale.

Ora che domando io? Domando che questi cittadini minacciati da così aspre ed assurde conseguenze possano ricorrere anch'essi al ministro, al Consiglio di Stato, onde essere esonerati.

Notate poi che voi mettete la sorte di questi contribuenti nelle mani di un prefetto: il prefetto o non avrà fatto attenzione, o sarà stato male informato; quando si tratta d'un voto individuale, è sempre pericoloso il renderlo inappellabile. Il prefetto adunque decide che il comune *A*, comune rurale, abitato soltanto da piccoli proprietari che non pagheranno nessuna imposta mobile, egli deciderà, dico, che questo comune, perchè ci è una dogana, perchè vi sono degli usurai che mandano gli uscieri a far vendere i mobili, perchè di quando in quando si subastano piccoli predi, deve pagare la somma *B*. Quel comune una volta tassato, bisognerà vedere chi pagherà, e naturalmente non possono pagare che quelli che hanno delle rendite mobili, e questi sono il giudice, il medico, lo speciale, il notaio, i quali sono quelli che pagheranno.

Affinchè il Consiglio di Stato possa costringere il Consiglio provinciale ed il prefetto a tener conto delle circostanze speciali di quel comune, onde non sovraccaricare enormemente alcuni contribuenti, io domando che quei contribuenti possano ricorrere, non essendo sufficiente la facoltà fatta al comune, perchè il comune non ha lo stesso interesse, e qualche volta ha interesse contrario.

PRESIDENTE. Domando se il primo emendamento dell'onorevole Sineo, il quale consiste nell'aggiungere le parole: *ed ai singoli contribuenti interessati*, dopo le parole; *sì uniti che separati, i loro ricorsi*, ecc., è appoggiato.

SINEO. Domando la parola per leggere l'articolo come sta secondo il mio emendamento.

« I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro sessione successiva al riparto, ed i contribuenti interessati, possono portare sì uniti che separati i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del prefetto, al ministro, il quale, dopo aver avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. »

La differenza sta soltanto in ciò, che secondo la proposta della Commissione non vi è che l'amministrazione comunale che può ricorrere; io domando che anche i contribuenti interessati possano ricorrere.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

PASINI, relatore. La Commissione non accetta quest'emendamento dell'onorevole Sineo, e non lo può accettare perchè non sussistono le premesse da lui accennate, e non sono a temersi le conseguenze che egli ne deduceva.

Egli teme che in un dato comune o consorzio i contribuenti si trovino in così poco numero da non lasciare fondato argomento di credere che la rappresentanza comunale o consortile voglia produrre ricorso contro il contingente assegnato.

Ora, ammesso il principio che i piccoli comuni debbano tutti essere riuniti in un consorzio obbligatorio, il quale possa dare gli elementi sufficienti per organizzare la distribuzione dell'imposta, è evidente non essere possibile il caso addotto dall'onorevole Sineo che i contribuenti in un consorzio di 6000 abitanti si riducano a tre o quattro, vale a dire al medico, allo speciale ed al giudice di mandamento. Quest'ipotesi non regge.

D'altro canto l'ammettere che contro i contingenti assegnati ad un comune qualunque contribuente possa introdurre ricorso presso il ministro è lo stesso che agglomerare nell'amministrazione un'infinità di atti, ed arrestarla nel compito che essa deve proporsi.

Io quindi siccome non temo per nulla la premessa che il deputato Sineo crede di poter fare, e siccome dall'altro canto vedo gl'inconvenienti gravissimi che avrebbero luogo se ogni contribuente potesse ricorrere contro le assegnazioni del contingente consortile o comunale, in nome della Commissione respingo l'emendamento Sineo.

PRESIDENTE. Il deputato Cortese ha la parola.

CORTESE. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. L'accorderò al deputato Minervini.

MINERVINI. Le cose dette dall'onorevole Pasini mi sembra (è mia opinione) combattessero vittoriosamente le ragioni espresse dall'onorevole Sineo, ma non possono far sì che l'emendamento per l'onorevole Sineo proposto non avesse a stare.

Il contribuente in una legge di questo genere deve pagare nella giusta proporzione della propria ricchezza mobile, e non secondo il carico che potesse, oltre il suo dovere, essergli imposto.

Ora, se il contribuente è imposto malamente e in modo arbitrario, quando voi gli date la facoltà di ricorrere, capisco che in tal caso ci sia una legge per lui; ma se questa facoltà non gli è accordata, il contribuente è affatto privo di garanzia.

Sono i contribuenti che noi dobbiamo garantire da ogni specie d'arbitrio; quando il reclamo non è che devolutivo, egli deve pagare; ma se paga quello che non deve o pure più di quanto gli spetta, lo priveremo noi del diritto ad ottenere giustizia o vorremo subordinarlo al reclamo collettivo del suo municipio? E se il municipio non reclama, o non reclama in tempo, ammetteremo noi che la giustizia dei singoli venisse offesa?

E a rafforzare vieppiù codesto mio ragionare ripe-

terò ancora che allorquando il reclamo è solamente devolutivo, il negarlo al cittadino, mi sembra cosa enormemente ingiusta, per dette ragioni e per molte altre che non è mestieri ripetere, poichè tutti le intendiamo; credo che l'onorevole Sineo, se poco avesse a temere per lo speciale, pel giudice del municipio ovvero, dopo le ragioni addotte dall'onorevole Pasini, molto abbia a temere per i cittadini tutti se non sia loro concesso di reclamare contro il carico malamente imposto al municipio cui appartengono, e che diviso, bensì, ma pure debbono essi pagare.

Non saprei concepire che il contingente piombi su di un cittadino, e che questi, mentre lo paga, non abbia a chi ricorrere quando si creda danneggiato nel riparto attribuito al suo municipio ed al singolo contribuente. Rammentiamo che la forza dei Governi è in ragione inversa del peso delle imposte. Rammentiamo che più l'imposta è uguale, più è leggiera per tutti; e quindi diamo i mezzi ai cittadini di reclamare perchè sia l'uguaglianza, offesa nel riparto, rivendicata sempre.

MICHELINI. Malgrado le obiezioni opposte dall'onorevole relatore alla proposta Sineo, a me sembra doverla appoggiare per una ragione che non è stata adottata dal proponente, e che perciò non ha potuto esser dal relatore confutata.

Pur troppo, e tutti lo sappiamo, le popolazioni di tutto il regno d'Italia sono divise in parti politiche, le quali si avversano reciprocamente. Vi sono i reazionari partigiani del governo assoluto e degli abusi religiosi, ed i liberali; fra quest'ultimi, chi vuole monarchico, chi repubblica. L'accanimento fra queste parti politiche è tanto maggiore, quanto più sono piccoli i comuni, nei quali tutti si conoscono più da vicino che nei grandi.

È da sperare che col tempo questi odii diminuiranno. Quando la libertà monarchica avrà messe profonde radici, come ha fatto in Inghilterra; quando i reazionari avranno perduta la speranza di ristaurare l'antico ordine di cose, ed i partigiani di repubblica di rovesciare l'ordine attuale per sostituire ad esso il vagheggiato da loro, oh! allora si attuteranno le inimicizie e gli odii, e se continueranno le parti politiche che svelano le diverse opinioni di liberi cittadini, cesseranno le fazioni.

Ma frattanto adesso siamo ancora molto lontani da quel desiderabile stato di cose: vive, pertinaci sono le inimicizie, e se l'una parte può soverchiare l'altra, lo fa molto volentieri.

Ora potrebbe accadere che la maggioranza degli amministratori di un comune appartenesse a parte politica diversa da quella cui appartengono i contribuenti che sarebbero lesi dall'imposta. In questo caso il Consiglio comunale, appunto per far dispetto agli avversari, non ricorrerebbe per invocare che sia riparata l'ingiustizia. È quindi necessario che tale facoltà appartenga anche agl'individui che si credono lesi. La qual cosa ottenendosi coll'emendamento proposto dal

TORNATA DELL'11 LUGLIO

deputato Sineo, io l'appoggio, e prego la Camera di approvarlo.

CORTESE. Prima che sia fatta la ripartizione del contingente dai rappresentanti del comune fra i cittadini, nessuno può dire veramente che sia interessato a produrre un reclamo verso questo contingente, perchè nessuno allora è per anco direttamente, personalmente colpito dalla imposta.

Quanto poi alla ripartizione del contingente che il comune fa tra i diversi cittadini, a questa ha provveduto la legge coll'articolo 22 dell'antico progetto che risponde al 25 di quello della Commissione. Ivi è detto che contro le quote di reddito deliberate dalla Commissione comunale, ecc., sarà ammissibile l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto nell'interesse del fisco presso una Commissione provinciale, ecc. Quindi l'interesse dei singoli contribuenti è garantito a questo modo, talechè laddove non la giustizia, ma una prevenzione, o la passione politica dominasse questa ripartizione, la legge ha aperto la via a reintegrare la giustizia. Non mi pare quindi che sia da ammettere un emendamento che darebbe ai comuni od ai consorzi una rappresentanza diversa da quella che la legge loro attribuisce.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'onorevole Sineo, mi perdoni, ma va variando i suoi emendamenti con una rapidità così grande...

SINEO. Niente affatto.

MINGHETTI, ministro per le finanze... che io non trovo più l'emendamento ch'egli aveva presentato.

PRESIDENTE. È un nuovo emendamento presentato quando si aprì la discussione sull'articolo 4. Non è ancora stampato.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Dunque questo è un nuovo emendamento? Ed è esso sostenuto dall'onorevole Minervini e dall'onorevole Michelini?

PRESIDENTE. Sì.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io faccio osservare prima di tutto che questo emendamento non regge più col restante dell'articolo, il quale dice che « i reclami non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare la cifra dei contingenti comunali e consortili. » Quindi bisognerebbe almeno modificare tutto l'articolo e presentarlo sotto una forma più omogenea e razionale.

In secondo luogo io vedo in questo sistema un accentramento grande, perchè se tutti i contribuenti manderanno i loro ricorsi al ministro, se ne formerà a Torino una catasta enorme, e sarà opera ardua il risolverli.

Io credo che ammesso nei comuni il diritto di reclamare, se avvenga il caso dello speciale che sta tanto a cuore dell'onorevole Sineo (*Ilarità*), vi sarà provveduto. Se il comune non avrà che quell'individuo da sottoporre a tassa, e perciò fosse tassato enormemente, potrà reclamare, ed il suo reclamo avrà immediata giustizia.

Non vedo veramente molta ragione a questo emenda-

mento; alle difficoltà pratiche cui esso accenna si troverà facilmente riparo. Così com'è l'emendamento per niun modo sta, e bisognerebbe cambiare tutto l'articolo da cima al fondo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Sineo, il quale riguarda la prima parte dell'articolo 4, e sta nell'aggiungere le parole: « ed i singoli contribuenti interessati, cioè dare ai singoli contribuenti interessati quel diritto di reclamare che l'articolo 4 dà solamente ai consigli dei comuni e non, » ecc.

(Fatta prova e controprova, non è adottato).

Viene ora il secondo emendamento Lineo, il quale consiste nella soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 4 del tenore seguente:

« I reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le cifre dei contingenti comunali e consortili. »

Il deputato Sineo ha la parola per svolgere il suo emendamento soppressivo.

SINEO. Poche parole. Questo emendamento ha per fondamento le stesse considerazioni che ho ripetutamente addotte, e quindi non le ripeterò; solo io debbo dichiarare che lamento altamente che si possano avverare i casi che ho previsti.

Le ragioni che furono addotte contro il mio emendamento non ostano, ed è deplorabile che la Camera voti dietro motivi che sono sicuramente erronei. È erroneo certamente ciò che ha detto il signor ministro, che le mie proposte portassero complicazioni. Niente affatto.

Ricorra il sindaco od il contribuente interessato, questo non porta nessuna differenza nell'andamento dell'affare.

L'onorevole Cortese poi ha creduto di fare un bel *ritrovato*, che, cioè, provveggasi a tutto coll'articolo successivo, nel quale si dice che si può reclamare contro il riparto fatto dal comune.

Quando il comune abbia una tassa invariabile, quando sia detto che un comune deve pagare 10,000 lire d'imposta, non sarà più possibile che i singoli contribuenti si facciano scaricare per le quote che loro toccano.

Ora, se sono pochi contribuenti, se sono solo quattro, sei, dodici, bisognerà necessariamente che i quattro, i sei, i dodici paghino le 10,000 lire, e non sarà più possibile fare altrimenti.

Era dunque veramente fuor di proposito l'andare in cerca di questi motivi indiretti per combattere il rimedio ad un assurdo, al quale sicuramente arriveremo. Quantunque le ragioni che io ho addotte non siano state combattute, quantunque sieno inespugnabili, tuttavia non persuasero la Camera quindi io non insisto sopra i miei emendamenti protestando che non viene da me se cagionerete involontariamente delle ingiustizie. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Essendo ritirato il secondo emendamento, viene ora il terzo, dello stesso onorevole Sineo.

SINEO. Ha lo stesso principio, e quindi lo ritiro pure.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'intero articolo.

CORTESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CORTESE. All'articolo quinto era detto che « i reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo od a rettificare le cifre dei contingenti comunali e consortili dell'anno in corso, od a stabilire compensi nella ripartizione dell'anno seguente... »

Era questa un'alternativa, ma a me pare che in verità si dovesse fare l'una e l'altra cosa...

Una voce. L'articolo dice e e non o.

CORTESE. Io non so se vi siano due edizioni differenti della relazione: nella mia sta stampato o.

Ad ogni modo questo è indifferente, poichè la Commissione, avendo modificato l'articolo, ha soppresso l'o e l'e, perchè ha detto così:

« I reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le cifre dei contingenti comunali e consortili. »

Io mi preoccupo di questa possibilità. I reclami non sospendono l'esecuzione; essi debbono essere prodotti dai Consigli comunali dopo la distribuzione del contingente nella loro prima sessione: questa può aver luogo a primavera, ed il reclamo, poichè non vi sono termini, può essere discusso dopo sei mesi. Se rimane l'articolo come sta, avverrà che sarà rettificata la cifra dei contingenti; ma in quanto al passato chi avrà pagato di più non avrà diritto a rivalsa; chi avrà pagato di meno non avrà obbligo di supplemento. Questo mi pare che non sia conforme alla giustizia; quindi siccome si tratta di un anno solo, epperò non possiamo parlare dei compensi per l'anno seguente, io ho proposto un'aggiunzione a quest'articolo, la quale stabilisce che i reclami, mentre sospendono l'esecuzione, danno luogo non solo a rettificare le cifre dei contingenti comunali o consortili, ma a determinare altresì la ritenuta per quei comuni o consorzi che abbiano pagato di più, e l'aumento proporzionale d'imposte per quei comuni o consorzi che abbiano pagato di meno. Mi sembra regolare che chi ha pagato di meno prima debba pagare di più dopo, e chi ha pagato di più debba essere rimborsato dell'indebitato; ciò non è che stretta e pura giustizia.

PASINI, relatore. Una volta che è stato ridotto ad un solo anno il contingente, non si poteva più ritenere la dizione che esisteva prima.

E pertanto, che cosa ha fatto la Commissione? Essa ha stabilito unicamente la massima dei reclami dei Consigli comunali; e poi ha ommesso di dire quali ne saranno le conseguenze, perchè nel secondo anno nel quale si procederà all'effettuazione di questa imposta, si adotterà il rimedio che più convenga a quanto nel secondo anno avrà luogo.

Evidentemente l'effetto della rettifica sarebbe

diverso secondochè nel secondo anno avesse luogo anzi una volta il contingente, oppure la quotità.

Non è dunque opportuno stabilire fin d'ora qual sarà il modo col quale opererà la rettifica, ma bastabilire la massima. Ecco perchè la Commissione dopo votato ieri che per intanto il contingente stabilito per un anno anzichè per due, ha creduto togliere via le parole a cui accennava l'onorevole Cortese.

E quindi io prego l'onorevole Cortese a voler considerare che non è punto pregiudicata la questione di massima, ma che solamente è ommesso di parlare dell'applicazione, salvo a fare l'applicazione in quel modo che sarà più conforme all'attuazione dell'imposto dell'anno successivo. Io lo pregherei pertanto a voler ritirare il suo emendamento.

CORTESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella ha proposto il suo emendamento non so che altro abbia a dire.

CORTESE. Per chiarire il mio emendamento, poi non mi sono spiegato bene.

PRESIDENTE. Si spieghi bene.

CORTESE. Io non ho chiarito abbastanza che l'esazione di questa rendita si fa come l'esazione di tutte imposte dirette. Le imposte (dirette si esigono bimestre: dunque non c'è niente di male (voleva dire) ma non l'ho detto molto chiaramente? che se per bimestre un comune abbia pagato di più ed un comune abbia pagato di meno; quando poi il ministro, udito il Consiglio di Stato, trova che il reclamo del primo è giusto, non solo rettifichi il contingente, ma disporrà che per gli altri bimestri il comune che ha pagato di più paghi tanto di meno, che lo compensi della miglior somma sborsata, e viceversa il comune che ha pagato di meno aggiunga al contingente quella somma che avrebbe dovuto pagare e che non ha pagato per la rettifica.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Più ci inoltriamo in questa legge intricatissima e tanto più vediamo che quel maledetto regolamento votato dalla Camera... (*Vivi rumori*)

PRESIDENTE. Prego di moderare le sue parole.

DI SAN DONATO... è la negazione della libera discussione. (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Non posso ammettere l'espressione di questa natura.

Quando la Camera ha deliberato un principio, votato una proposta, la sua deliberazione debbesi osservare e rispettata.

DI SAN DONATO. Voi che fate *oh!* avete votato contro la libertà della discussione. (*Rumori*)

Voce a destra. Abbiamo votato contro l'abuso.

PRESIDENTE. Prego il deputato Di San Donato spiegarsi in termini parlamentari.

DI SAN DONATO. Prego l'onorevole presidente a licitare la Commissione nominata dalla Camera pel nu

regolamento, perchè non dobbiamo vedere tutti i giorni questi duelli e queste lotte di un povero deputato che deve cercare, e addurre la ragione di non essersi bene espresso per potere ancora esprimere un sentimento che talvolta può essere molto utilmente sentito.

PRESIDENTE. Il regolamento esiste e bisogna osservarlo.

DI SAN DONATO. Per me votai contro, e protesto sempre. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Cortese, il quale consiste nell'aggiungere all'articolo 4 le seguenti parole: « ed al rimborso dell'indebito pagato dall'un comune o consorzio, non che all'aumento proporzionale d'imposta per quei comuni o consorzi che avessero pagato di meno. »

SINEO. La divisione.

PRESIDENTE. Domando prima se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

MINGHETTI, ministro per le finanze. Mi sembra che quanto propone l'onorevole Cortese non avrebbe altro effetto che di ravvolgere vieppiù nell'oscurità l'emendamento, e di renderne estremamente difficile l'applicazione. Ammesso il principio, lasciamo che il resto si decida, se si vuole, con determinati articoli. Si entri pure in tutti i particolari, ma non si stabilisca una cosa di cui non abbiamo misurata la portata.

Dichiaro che sarebbe incauto consiglio ammettere emendamenti improvvisati, e dei quali non si può di primo tratto afferrare gli effetti e le attinenze; tanto più quando la proposta della Commissione ha già stabilito il principio, di cui gli emendamenti non sono che lo svolgimento e l'applicazione. Credo che se l'applicazione dovesse rendere frustranea la disposizione dell'articolo, lo stesso proponente sarebbe pentito d'aver così *ex abrupto* messo in campo una questione di tal genere.

BESTELLI. Se le parole di quest'emendamento dovessero avere l'effetto che mi pare voglia alle medesime attribuire l'onorevole ministro delle finanze, che, cioè, la rettifica implichi il concetto del compenso, non occorrerebbe più alcuna aggiunta, ma veramente la rettifica può riferirsi al futuro, e non include necessariamente il compenso per l'esercizio seguito prima della rettifica.

Per questo è ragionevole l'emendamento dell'onorevole Cortese: se non che questo emendamento presenta forse qualche complicazione che si può evitare. Proponerei quindi una locuzione più semplice, che, cioè, in fine dell'articolo, ove è detto che si farà luogo a rettificare la cifra del contingente comunale e consortile, si aggiungano le seguenti parole: *e ad operare i relativi compensi.*

Con queste parole mi pare che sia espresso chiaramente il concetto che noi vogliamo attribuire alla rettifica; e mi permetto di insistere a richiamare l'attenzione del signor ministro, giacchè si può rettificare un errore incorso senza far luogo a compenso.

Una voce. È una rettifica platonica.

BESTELLI. Ora siccome il concetto vero che vogliamo esprimere è non solo di rettificare, ma eziandio di dar luogo a compenso, così è necessario che questo concetto emerga dall'articolo.

CORTESE. Dichiaro di associarmi interamente alle parole dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Dunque porrò ai voti...

MINGHETTI, ministro per le finanze. Un momento. A me pare che non si debba votare così su due piedi sopra emendamenti improvvisati intorno a così grave materia. Esaminiamo la cosa più a fondo.

PASINI, relatore. Domando che sia sospesa la votazione di questa parte onde la Commissione possa prenderla in più minuto esame e riferirne domani.

CORTESE. Il mio emendamento è stampato da ieri.

PASINI, relatore. Fra gli emendamenti stampati non trovo quello del quale ora si tratta. Ne trovo bensì uno dell'onorevole Cortese, ma diverso da quello ch'egli attualmente propone.

Prego l'onorevole Cortese di stare ben certo che la Commissione prende subito in esame gli emendamenti quando le sono comunicati.

Nell'emendamento stampato la cosa era diversa perchè diceva:

« I reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le cifre dei contingenti comunali e consortili dell'anno in corso, e a stabilire compensi nella ripartizione dell'anno seguente pel di più che siasi pagato prima della rettifica. »

E questo stampato porta la data di ieri 11 luglio 1863. Voglia dunque la Camera essermi cortese di credere che il nuovo emendamento non l'ho veduto prima di questo momento, e che solo in questo momento ho potuto vederlo recandomi al banco della presidenza.

CORTESE. Domando la parola su questo incidente.

PASINI, relatore. Per conseguenza io domando che l'emendamento sia inviato alla Commissione perchè lo esamini e ne riferisca in altra seduta.

BUSACCA. Mi pare che pochi istanti or sono la Commissione, appoggiata anche dall'onorevole Cortese, respingesse l'emendamento da me proposto, il quale precisamente tendeva a stabilire i compensi: sarebbe una contraddizione evidente l'aver rigettato quello, e l'accettare questo.

CORTESE. Domando la parola su questo incidente.

PRESIDENTE. Anche il deputato Alfieri l'ha chiesta prima di lei sull'incidente stesso.

ALFIERI CARLO. Ho domandato la parola quando ho udito che si proponeva di rimandare l'emendamento alla Commissione; in tal caso desidererei che essa mi sciogliesse un dubbio.

Nel successivo articolo 9 si fa eccezione per coloro che hanno rendite fondiari.

DE BONI. Domando la parola.

ALFIERI CARLO. Ora quando l'articolo 4 fosse vo-

tato com'è proposto, ed anche cogli emendamenti trasmessi alla Giunta, che cosa verrebbe a significare? Quando la provincia ha determinato il contingente comunale, se questo comune per caso non ha che due o tre imponibili per essere gli altri tutti proprietari fondiari esclusivamente, che cosa farà? Dovrà pagarlo ugualmente?

Questa è una questione, di cui, dico il vero, ho avuto un bel leggere da un capo all'altro la legge, ma non ho saputo trovare la spiegazione: e siccome io temo che da questa lacuna verrà un aggravio che si è voluto sospettare andasse a ricadere sulla proprietà fondiaria, io desidero molto che quando si determini il contingente comunale, ciò si faccia in modo da togliere i sospetti che vada a ricadere sopra coloro i quali hanno unicamente rendite fondiarie.

CORTESE. Io mi debbo difendere da un'accusa di contraddizione che mi fu fatta.

Io ho combattuto l'emendamento Busacca, perchè voleva stabilire la compensazione per il 1865, nel mentre che, dovendo il sistema del contingente aver vita solo pel 1864, non si poteva far luogo a questa futura compensazione.

Ma la mia compensazione è stabilita nel corso stesso dell'anno 1864, poichè la rettifica può venire a metà dell'anno, e chi per sei mesi avesse pagato di più, sarebbe rimborsato nei mesi seguenti; ecco dunque che non c'è contraddizione.

Quanto all'aver presentato il mio emendamento ora e non prima, debbo avvertire che, avendo la Commissione modificato i suoi articoli, anche io ho dovuto armonizzare il mio emendamento col resto della legge. Del resto non mi oppongo a che sia rinviato alla Commissione onde ne riferisca.

DE BONI. Io trovo giuste le osservazioni della Commissione, vale a dire, essendo quasi nuovo tale emendamento, è opportuno che la Giunta si riunisca per riferire su di esso; ma siccome il lavoro è lungo e il tempo è breve; siccome l'ingegno della Commissione è prontissimo, e noi abbiamo veduto che l'altro ieri si decise sopra un punto di principio radicale dopo otto minuti (*Ilarità*), così propongo che, seduta stante, si sospenda la discussione pubblica, e la Giunta venga a darci il suo avviso sull'emendamento Cortese e si proceda innanzi.

PRESIDENTE. La Commissione dunque ha chiesto che sia rimandato quell'articolo al suo esame.

CORTESE. Io mi sono appoggiato all'aggiunta Restelli.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'aggiunta Restelli verrebbe dopo.

PRESIDENTE. In fine dell'articolo 4 sarebbe detto:

« I reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le cifre dei contingenti comunali e consortili, e ad operare i relativi compensi. »

PASINI, relatore. Io insisto perchè questa proposta sia rimessa alla Commissione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Intanto si potrebbe votare la prima parte dell'articolo salvo a sentire domani la relazione della Commissione sull'aggiunta proposta.

CHIAVES. La prima parte ha un rapporto diretto coll'ultima; dunque giacchè s'invia alla Commissione, mi pare che si potrebbe sospendere tutto l'articolo per essere più sicuri della votazione.

PASINI, relatore. Per me è indifferente.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si rimanderà tutto l'articolo alla Commissione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Sarebbe però da stabilire se possono presentarsi altri emendamenti sulla prima parte di questo articolo, perchè altrimenti si potrebbe ricominciare da capo la discussione su tutto l'articolo e non finirla più.

Questo articolo ha molte parti; esso stabilisce che i Consigli comunali nella prima loro sessione successiva al riparto possono portare i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale, o del prefetto, al ministro; quindi determina che i reclami dei Consigli comunali non sospendano l'esecuzione, ma diano luogo a rettificare le cifre dei contingenti comunali e consortili, o a stabilire compensi sul riparto seguente.

Tutti questi punti, se rimandiamo l'articolo ad una altra seduta, possono di nuovo venire in discussione.

Quindi mi pare che, non essendo in discussione sulla prima parte dell'articolo, la Camera potrebbe intanto pronunziarsi anche sul resto, rimandando ad un'altra seduta l'aggiunta dell'onorevole Restelli.

CAPONE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAPONE. Credo che il desiderio dell'onorevole ministro può essere benissimo soddisfatto dalla Camera, giacchè l'articolo 52 del nostro regolamento stabilisce così:

« Prima della votazione di una proposta di legge, la Commissione sarà in facoltà di richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati i quali le sembrino inconciliabili collo scopo della legge o con alcuna delle sue disposizioni. »

Ora se questa è la facoltà della Commissione, noi possiamo benissimo votare l'articolo, perchè la Commissione sarà sempre in grado di mettere in armonia l'emendamento che resterà da votare coll'articolo stesso.

PASSAGLIA. Crederei che, salvi i due diversi pareri, quando si volesse essere non imprudenti, ma bastevolmente celeri, si potesse votare incontanente l'articolo 4, imperocchè l'obbiezione è tutta fondata sul desiderarsi in esso un inciso, cotalechè si leggesse: *ma diano luogo a rettificare la cifra dei contingenti comunali e consortili e ad operare i convenienti compensi.* Se fosse dimostrabile che questa frase: *e ad operare i convenienti compensi,* è inclusa veramente, se è richiesto, nell'inciso che già vi ha, si potrebbe incontanente venire al voto.

TORNATA DELL'11 LUGLIO

Ora, che cosa vuol dire nel linguaggio forense rettificare le cifre dei contingenti?

So che cosa vuol dire nel linguaggio aritmetico, so che cosa vuol dire nel linguaggio geometrico, ma so eziandio che cosa vuol dire nel linguaggio legale. Nel linguaggio legale, rettificare vuol dire richiamare alle norme della giustizia, in quella guisa che rettificare in geometria vuol dire richiamare alla linea.

Ora, se il ministro od il Governo ha rettificato in questa guisa, ed ha veduto una parte lesa ingiustamente, ed un'altra parte aggravata ingiustamente, certamente se rettifica, compensa, e compensa sia sgravando i troppo aggravati, sia aggravando i meno aggravati.

Mi sembrerebbe pertanto che quando si amasse di non perder tempo e di non cavillare, non sarebbe in nessuna guisa mestieri di aggiungere quell'inciso.

Per passare poi da cose un po' gravi ad una leggiara, mi permetto di pregare la Commissione di dirmi se ella crede che, per esempio, da divorzio si infletta divortile, da comizi comitile, o non piuttosto da comizi comiziale, e da divorzio divorziale.

Se è così, io non direi *consortili*, direi *consorziali*.

PASINI, relatore. Se la parola *consorziale* è più opportuna filologicamente, la Commissione non fa ostacolo; quindi se la Camera così intende sostituirlo dappertutto alla parola *consortile* la parola *consorziale*; questa è una questione di redazione.

Una voce. È questione di lingua.

PASINI, relatore. Quanto poi all'emendamento Restelli, io farò adesso una osservazione che dimostrerà quanto giustamente io domandassi che non si votasse immediatamente.

Non è sempre vero che sia necessario il compenso, potendo avvenire che la rettifica preceda la formazione dei ruoli. Ecco perchè io non posso ammettere che si improvvisino emendamenti.

Insisto adunque perchè la Camera approvi l'articolo sino al punto in cui si tratterebbe di fare questa aggiunta desiderata dall'onorevole Restelli, se pure nulla osta, a che si voti un'aggiunta separatamente dall'articolo.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende che si voti sull'articolo 4.

TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

TECCHIO. Quando è proposto un emendamento *aggiuntivo*, qual è quello dell'onorevole Restelli, il regolamento e la logica vogliono che sia sospesa la votazione dell'articolo sinchè la Camera non abbia deliberato sopra l'emendamento.

Quanto al regolamento, non ho d'uopo d'indicare in quali termini sia scritta la massima da me accennata.

Quanto poi alla logica, la votazione degli emendamenti (ed in specie degli emendamenti *aggiuntivi*) deve essere premessa alla votazione del testo princi-

pale dell'articolo per ciò propriamente perchè dall'essere stato approvato o reietto l'emendamento può dipendere e dipende assai volte il consenso o piuttosto il rifiuto dell'articolo.

Quando adunque la stessa Commissione vede e riconosce la necessità di fare studi e di riferire in altra tornata se l'emendamento dell'onorevole Restelli abbia ad essere adottato o respinto, ne viene di necessità che debba non solo essere inviato alla Commissione l'emendamento, ma che debba essere infrattanto tenuta in sospenso la votazione dell'articolo di cui si tratta.

RESTELLI. Forse l'aggiunta di un'altra parola riassicurerà la Commissione intorno al motivo che essa avrebbe di studiare meglio quest'emendamento.

L'onorevole Pasini ci ha detto che insiste sulla necessità di studiare questo emendamento, perchè potrebbe accadere che la rettifica avvenisse prima del pagamento, nel qual caso non c'è luogo a compenso.

Questo è ben naturale ed è anco evidentemente sottinteso. Pure, se aggiungeremo che si opereranno, *occorrendo*, i dovuti compensi, avremo rimosso ogni scrupolo della Commissione, ed essa, poichè da qualche minuto si discute su questo emendamento, ed ebbe il tempo di maturarlo, potrà per avventura accoglierlo subito, aggiungendo, come dissi, le parole: « ed operare, *occorrendo*, i debiti compensi. »

PASINI, relatore. Perdoni, io non posso ora interrogare i miei colleghi. Prego solo che la votazione a questo riguardo sia rinviata alla prima seduta.

PRESIDENTE. A dopo domani. Si potrà allora votare quest'articolo, sentito prima il parere della Commissione. Con questa riserva possiamo procedere oltre agli articoli successivi.

Debbo però sempre ricordare alla Camera la riserva stata fatta relativamente all'emendamento Mancini.

SELLA. Credo sia il caso di deliberare in questo punto sulla proposta del deputato Mancini prima di entrare nella discussione di un argomento diverso, imperocchè essa stabilisce come si debba procedere nel caso in cui sia ammesso il principio di quotità.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini, come la Camera ben rammenta, aveva proposto tre articoli così intitolati: *Articoli proposti in luogo di quelli emendati dalla Commissione*. Il primo di questi tre articoli è quello che fu respinto; riguardo al secondo egli ha dichiarato che lo riconosce compreso nel rigetto dell'articolo 1°. Vien dopo l'articolo 3° che l'onorevole Mancini dichiarò di mantenere tuttavia. Esso è così concepito:

« Negli anni successivi la quota dell'imposta sulla rendita, dovuta in esecuzione della presente legge, sarà determinata annualmente nella legge del bilancio. »

Prego la Commissione e il Ministero di dire il loro parere sopra questo articolo.

PASINI, relatore. Noi votiamo una legge per un

anno. Io credo che dichiarare in questa legge che in un'altra, la legge del bilancio, faremo poi una determinata disposizione su quest'imposta, sia inutile affatto.

Io non so a quale scopo miri l'onorevole Mancini quando propone quest'emendamento.

CRISPI e MINERVINI. Domando la parola.

PASINI, relatore. Ma qualunque sia questo scopo, io credo che specialmente a questo luogo sia da rigettarsi l'articolo proposto dall'onorevole Mancini; altrimenti saremmo imbarazzati, venendo ai successivi articoli, a coordinarli a questa disposizione, mentre l'anno venturo quando faremo, anche nella legge del bilancio, se si vuole, la quotità, faremo due, tre o quattro articoli, quanti sono necessari per modificare questa legge in maniera, che la quotità abbia l'intero suo effetto.

Mi oppongo quindi a che sia accettato l'emendamento Mancini, il quale non ha che fare coll'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha la parola.

CRISPI. Faccio osservare alla Camera che l'onorevole Mancini non è presente e quindi non può rispondere alle osservazioni affacciate dalla Commissione. Pregherei in conseguenza perchè la votazione di questo articolo fosse rimandata alla prossima seduta.

PASINI, relatore. La Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini intendeva anche parlare su quest'incidente?

MINERVINI. Voleva fare osservazione identica a quella testè presentata dall'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. Si sospenderà. Ora si passa all'articolo 6°, essendo quest'incidente terminato.

« Art. 6. È soggetto all'imposta ogni individuo domiciliato nello Stato, ed ogni ente morale o corporazione di qualsiasi natura che vi abbia la sua sede principale od una sede secondaria. »

Stava iscritto su quest'articolo l'onorevole De Luca, ma non è presente.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 6°.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si passa ora all'articolo 7°.

CAPONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa vuol parlare?

CAPONE. Debbo parlare dopo il sesto.

Forse mi occorrerà fare una proposta da intercalare tra l'articolo 6 ed il 7.

PRESIDENTE. Lasci prima leggere l'articolo 7, e poi farà le osservazioni che crederà.

« Art. 7. Il cittadino, ente morale o corporazione che abbia domicilio, residenza o dimora nel regno, è obbligato alla imposta anche sulla ricchezza mobile che tiene all'estero. Egli per altro può dalla imposta relativa alla detta ricchezza detrarre quanto paga all'estero per una o più imposte sulla ricchezza medesima.

« Il cittadino residente all'estero è tenuto alla imposta sulla ricchezza mobile che ha nel regno.

« Lo straniero, se domiciliato nel regno, è tenuto alla imposta per ogni categoria di rendita mobiliare che si produce nello Stato, o che è dovuta da cittadini, ovvero da altre persone domiciliate o residenti nello Stato.

« Lo straniero non domiciliato nel regno è tenuto alla imposta sulla ricchezza mobile solamente riguardo alle seguenti categorie di reddito:

« a) Redditi iscritti agli uffici ipotecari del regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno;

« b) Stipendi, pensioni e interessi pagati da una cassa pubblica del regno, o da una cassa di un comune, o da quella di un pubblico stabilimento, o da una compagnia commerciale, o di assicurazione che abbia una sede nel regno;

« c) Redditi di un beneficio ecclesiastico pagati da una delle casse indicate alla lettera precedente;

« d) Redditi procedenti da industrie, commerci e professioni esercitate nel regno. »

PASINI, relatore. Domando la parola per una rettificazione.

Siccome abbiamo costantemente usato nella legge la parola *redditi*, così al secondo alinea, ove è detto: *ogni categoria di rendita mobiliare*, propongo che si dica *di reddito mobiliare*.

COLOMBANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se vuol parlare sull'articolo 7, vi sono già altri deputati iscritti. Il primo è l'onorevole Sanguinetti.

COLOMBANI. Io volevo domandare la parola sopra una questione che si può dire intermedia tra il 6° ed il 7° articolo.

PRESIDENTE. Scusi, l'ha domandata prima il deputato Capone per lo stesso oggetto.

CAPONE. Mi occorrerebbe uno schiarimento dalla Commissione e dal Ministero prima che si passi alla discussione dell'articolo 7.

Nell'articolo 6 or ora votato si sono fissate le varie categorie di contribuenti dai quali si dovrà pagare questa tassa. Nell'articolo 7 si dice come costoro vi saranno soggetti allorchè i loro domicili od i loro redditi trovansi nel territorio dello Stato o fuori di esso.

Prima di ciò stabilire conviene chiarire bene quello che avverrà allorchè debbe ripartirsi il contingente assegnato, per esempio, ad un comune nel quale coesistono coi cittadini tassabili molti ed importanti enti morali, come li chiama l'onorevole Commissione. Anche questi debbono toccare indubitatamente la loro tangente d'imposta sui redditi della ricchezza mobile. Però, siccome la presente legge non impone per quotità, ma per contingente predeterminato, domando io qual limite sarà assegnato alle autorità provinciali e comunali perchè nel ripartire quel contingente facciano in modo che questo non graviti piuttosto sugli

TORNATA DELL'11 LUGLIO

enti morali anzichè sui cittadini, o piuttosto sui cittadini anzichè sugli enti morali. (*Conversazioni*)

Parmi la Camera occupata di questione abbastanza importante, per cui varrebbe la pena di prestarvi alquanto attenzione.

In fatti abbiamo città in Italia nelle quali risiedono numerosi e ricchi istituti di credito, società anonime e simili. Or se il contingente assegnato ad alcuna di queste città si facesse gravare preferibilmente su quegli stabilimenti, in tal caso gli abitanti di essa verrebbero a pagare o punto, o relativamente assai poco in comparazione di quanto pagherebbero i cittadini dei luoghi ove non esistono istituti di simil fatta.

Il supposto è tanto più degno di attenzione da parte della Camera, inquantochè fu dimostrato fin dal primo giorno che in molti casi avverrà di dover ripartire la imposta che discutiamo sui proprietari, i quali il principio di questa legge escluderebbe, perchè soggetti già alla imposta prediale, ma che nondimeno si troveranno gravati delle due tasse insieme...

PASINI, relatore. No! no!

CAPONE. Mi perdoni l'onorevole Pasini, io dico sì, essendo stata la cosa dimostrata dall'onorevole De Luca, e finora non gli si è saputo rispondere nulla in contrario.

Del resto sia pure come vuole l'onorevole relatore, non sarà pertanto men vero che la cosa può avvenire facilissimamente, potendosi in realtà in alcuni luoghi ripartire il contingente in modo da aggravare meno gli abitanti, gravando invece più gli enti morali, mentre laddove questi non esistono, gravita invece la imposta tutta sui cittadini.

Quindi io domando quale via intende seguire l'onorevole Commissione ed il Governo per fare che tale sconcio non avvenga, e che gli enti morali paghino quello che debbono pagare senza che questo aggravi od alleggerisca il peso che colla presente legge venir debbe su ciascun cittadino possessore di reddito proveniente dalla ricchezza mobile.

PASINI, relatore. Io sono pronto a dare all'onorevole Capone le spiegazioni che desidera. Osserverò per altro che ora qui abbiamo per soggetto delle nostre deliberazioni la determinazione delle persone che debbono pagare; poi verrà la determinazione delle rendite soggette a pagare; poi la determinazione del luogo nel quale si deve pagare.

La determinazione del luogo di cui ha parlato l'onorevole Capone si lega col criterio già votato dalla Camera che attribuisce una importanza di sei milioni agli stipendi, alle pensioni, ai dividendi delle società anonime ed alle rendite analoghe da queste significate.

Io prego quindi l'onorevole Capone ad attendere alquanto perchè a suo luogo gli dimostreremo che rettificando l'articolo, come ho detto ieri, relativo al domicilio, si mette in perfetta armonia la disposizione relativa ai contingenti con quella che sarà relativa al luogo di pagamento; per ora, per non divagare senza frutto, prego l'onorevole Capone a voler riflettere che

qui si tratta di determinare quali sono le persone soggette all'imposta e nient'altro.

CAPONE. Accetto le dichiarazioni della Commissione e mi riservo di ritornare a richiamare l'attenzione della Camera nel momento indicatomi come più opportuno dall'onorevole Pasini.

COLOMBANI. Io aveva domandata la parola per far osservare che la redazione della legge guadagnerebbe assai se degli articoli 6 e 7 se ne facesse un solo, e aggiungendo poche parole, che io ho proposte come emendamento all'articolo 6 della Commissione, si sopprimesse tutto quell'alinea dell'articolo 7 che comincia colle parole: *Lo straniero se domiciliato*, e finisce *nello Stato*. Si direbbe la stessa cosa e molto più semplicemente.

Del resto è una questione puramente di forma; e per ciò che la riguarda mi rimetto completamente alla Commissione. Mi basta di averla indicata.

Quanto poi all'articolo 7 pregherei l'onorevole presidente di riserbarmi la parola per un altro emendamento che ho presentato alla Presidenza, e che non è, a mio avviso, di pura forma.

MINERVINI. Io chiamo l'attenzione della Camera sopra un punto che credo essenzialissimo. Debbo chiedere la soppressione dell'articolo 7 della Commissione e ritenere invece l'articolo 6 del progetto del Governo dopo l'articolo 5.

Delle considerazioni di altissimo interesse mi hanno indotto a proporre questa soppressione, e sebbene mi fossi riservato di parlarne assai a lungo, pure dovrò essere breve, imperocchè non sono pronto a parlarne ora. Ed invero non potevo sperare che sarebbesi venuto così presto a discutere, se, come avea ragione a credere, avessero dovuto discutersi e votarsi tutti gli emendamenti stati proposti, e che poi vennero da molti dei colleghi ritirati. Laonde dirò come posso e quello che posso, ed interesso l'attenzione benigna della Camera, essendo la discussione sull'articolo 7 che voglio soppresso, grave e rilevantissima.

L'articolo 5 del progetto ministeriale dice:

« È chiamato a contribuire nel contingente comunale ogni maggiorenne, domiciliato nel comune, ed ogni ente morale o corporazione di qualsiasi natura la cui sede principale sia nel comune. »

A questo sussegue l'articolo 6 che dice:

« Sono unicamente eccettuati dall'obbligo di contribuirvi:

« 1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere e gli agenti consolari non regnicoli o naturalizzati, semprechè non esercitino un commercio od un'industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono;

« 2° I minorenni sottoposti alla patria potestà;

« 3° Le donne maritate viventi in comunione di redditi coi loro mariti;

« 4° Tutti coloro che, privi d'ogni bene mobile o immobile, sieno, a giudizio ed attestato delle autorità comunali, dichiarati indigenti. »

Codesta locuzione dei due articoli del progetto ministeriale (in questa sua legge non molto felice) è pure una locuzione logica, ordinata ed in forma legislativa coordinata ai diritti politici ed ai diritti civili, di che nelle leggi civili è proposito e possiamo tutti intercederla ed ammetterla. Ma sull'articolo 7 formulato dalla Commissione (e che io discuterò assai brevemente, comechè non preparato a parlarne in questo momento), su detto articolo, dico, domanderei alla Commissione se il modo col quale essa modificò tutte le disposizioni sia tale da rendere la legge eseguibile. Credo che non può esserlo nè giuridicamente, nè giustamente. Ed a parte questo mio concetto, del quale m'impegno a fornirvi le ragioni, è la redazione riboccante di *neologismi* e di girelle minuziose e curialesche che io non posso ammettere.

La Commissione dispone che con l'articolo che io combatto (udite con attenzione, o signori) « 1° che il cittadino, ente morale, o corporazione che abbia domicilio, residenza o dimora nel regno, è obbligato alla imposta anche sulla ricchezza mobile che tiene all'estero. »

Domando se questa disposizione sia nomotetica, sia propria; dirò poscia se sia applicabile.

Se l'articolo 5 ha parlato dei contribuenti ed ha compreso tutti coloro che domiciliano nello Stato, domanderei a che questa ripetizione, specificando varie categorie di cittadini che la legge aveva compresi nella locuzione generale dell'articolo 5 nel parlare dei contribuenti. A che la confusione di domicilio, residenza e dimora espressa dalla Commissione? Il domicilio obbliga al pagamento dell'imposta di questo genere ed alle prediali, non la semplice residenza, o peggio, la semplice dimora. I dazi di consumo si pagano dovunque si abiti; le tasse sulla rendita dove si possiede, cioè dove si ha domicilio.

Vi diceva non applicabile quello che si proponeva.

Quando un cittadino avesse tanta carità di patria di rivelare quello che possiede all'estero (e vi auguro di averne molti in Italia) la cosa procederà bene, ma se un cittadino non vorrà dichiarare quel che possiede altrove, che cosa farete? Vorrete fargli un processo in terra straniera, metterete dei giudici viaggiatori, staggirete per via di un nuovo diritto di estradizione finanziaria? Ma da senno, onorevoli colleghi, potreste voi ammettere di codeste assurdità? Non lo credo.

Ma, signori, dirò anche una volta: mettiamo un limite, facciamo quello che praticamente si può. La materia di questa tassa, diceva benissimo l'autore dell'*income tax* in Inghilterra, dipende in gran parte dalla volontà e dal sapere il Governo non urtare.

Quindi io credo che il progetto ministeriale debba essere di preferenza accolto.

Rammentiamoci che Vauban diceva avere il Governo un interesse reale ed essenzialissimo a non sopraccaricare le popolazioni, sia di molte, sia di gravi, sia d'imposte che irretiscono la libertà dell'uomo, della sua famiglia, dei suoi rapporti.

Continua l'articolo e dice:

« Egli per altro può dalla imposta relativa alla detta ricchezza detrarre quanto paga all'estero per una o più imposte sulla ricchezza medesima. »

Io prego la Commissione di illuminarmi, e se mi darà una qualche ragione soddisfacente, preterirò la discussione.

Io domando come si farà a stabilire questa speciosa detrazione; ma, in punto di diritto, il nostro cittadino che, produttore all'estero, fosse produttore in patria, pagasse all'estero le imposte locali sulla produzione che ivi possiede, e le imposte della sua patria sulla produzione che possiede in quella, potrete tenerlo obbligato ad altro?

In punto di diritto la Commissione ha torto; in punto di fatto urta all'impossibile, all'assurdo.

Queste sono illusioni; tutto ciò che non può essere garantito praticamente, non si deve mettere nella legge; le leggi non si fanno per essere derise. *L'imposta deve essere al bilancio ciò che il suolo è per l'edifizio*, diceva Emilio di Girardin, e la prima condizione per la solidità di un edificio è la fermezza del suolo.

Signori, un miliardo sopra la ricchezza mobile che un cittadino possiede all'estero avrebbe una base che, lungi di reggere al peso, ne andrebbe sprofondata. E il progetto ministeriale codesto errore non poneva al suo, comunque non troppo felice edificio finanziario, del quale è parte codesta legge.

Quindi attendo la spiegazione di questa parte dello articolo.

Passiamo oltre brevemente, direbbe la Commissione con l'articolo di cui vi dimandava la soppressione.

« Il cittadino residente all'estero è tenuto alla imposta sulla ricchezza mobile che ha nel regno. »

Questo non vi è bisogno di dirlo; se la ricchezza mobile è nel regno, necessariamente dovrà pagare la tassa, imperocchè la ricchezza mobile, o la proprietà mobile altra non potrebbe essere per chi non stia nel regno, che capitali ipotecari, ossia il pegno reale, e quindi non si esime dalla tassa sulla rendita per la assenza dallo Stato: o industrie o commerci, con ditta, con sede, con personalità qualunque nello Stato, e a che serve ripetere incompostamente quello, che con concetto generale si trova nella legge espresso, quando dei contribuenti tenne proposito?

Proseguiamo brevemente la nostra analisi, direbbe inoltre la Commissione con quel suo articolo, credetemi, assai poco felice.

« Lo straniero, se domiciliato nel regno, è tenuto alla imposta, » ecc., ecc.

Ma quando si è domiciliati in un paese dovrà dirsi che si debba contribuire alle spese per le quali lo Stato provvede a garantire le persone e le proprietà d'ogni genere? Lo straniero adunque domiciliato nel regno per ogni categoria di ricchezza mobile che possiede nello Stato è tenuto, e non conviene esprimerlo, imperocchè le leggi d'imposta sono territoriali e non personali o statutarie.

TORNATA DELL'11 LUGLIO

Se egli partecipa ai vantaggi delle leggi dello Stato, egli debbe altresì concorrere a sopportare la tassa sia sulla proprietà immobiliare, sia sulla mobiliare che possiede nello Stato. Il suo titolo alla proprietà gli è garantito dalle leggi del luogo in cui stanno le sue proprietà sicure, e non vi ha ragione a dubitarne, perchè se ne avesse a fare una menzione speciale, sarebbe all'assioma togliere la sua forza per volerlo dimostrare. Dunque la soppressione di codesto brano dell'articolo 7 mi pare cosa cotanto evidente, da sperare che la Camera, deposta ogni suscettività, ponderi con quella calma serenità, che la questione da me sollevata reclama dal senno e dal patriottismo di tutti i deputati.

La Commissione prosegue:

« Lo straniero non domiciliato nel regno è tenuto all'imposta sulla ricchezza mobile solamente riguardo alle seguenti categorie. »

Questa locuzione è assurda, perchè vorrebbe ritrovare a via di limitazione quello che logicamente può stare a peso del contribuente straniero.

I capitali industriali ipotecari, le cedole bancarie del regno, l'industria e il commercio esercitato da un estero nello Stato, è cosa affatto indipendente dalla persona dello straniero, imperocchè non potendo concepirsi nello Stato, che con una rappresentanza sia diretta, sia indiretta, sia nominale, codesti redditi sono colpiti perchè produzione del paese e quindi sottoposti alle leggi territoriali.

Dunque per me sono per la soppressione di questo paragrafo, poichè il capitale ipotecario essendo la primigenia delle ricchezze dello Stato deve essere soggetto al pagamento della tassa; così l'industria, il commercio, le cedole bancarie ed ogni altro reddito mobiliare che sia nello Stato, li possenga uno straniero, li possenga un cittadino, tutti pagheranno anche perchè si ha il modo di farsi pagare.

Ed in conseguenza, ognuno vede che non c'è bisogno dell'articolo 7° per la soppressione del quale debbo insistere.

Prego pertanto la Commissione a por mente al caso da lei previsto, cioè il reddito professionale che vorrebbe colpire contro lo straniero non domiciliato nello Stato perchè certamente questo è un caso che farebbe ridere i morti. Si può concepire che si eserciti una professione laddove non si risiede?

Prego la Camera con tutta pacatezza, senza nessunissima maniera di preoccupazione a guardare seriamente alle questioni da me sollevate per gravissimo interesse nazionale ed internazionale, e per l'amore che porto a questa nostra patria, alla quale amo si conservi la gloria che ha sempre goduto in fatto di scienze e di legislazione. Sopprimendo l'articolo 7 avremmo tolto a questa legge una parte non solo assurda, ma affatto inutile e spesso pericolosa.

Codeste leggi, se in altri paesi avessero dato dei buoni risultamenti, non è a dedurne che certamente avessero a darne altrettanti appo noi col principio ar-

bitrario del contingente, che la Commissione farebbe andare a colpire quello che non si ha diritto, e quello che più monta, non si ha modo a colpire.

Non mettiamo in queste leggi disposizioni del genere di quelle escogitate dalla Commissione, e che per la verità non erano nel progetto del Governo, il quale dovrebbe stare con la mia proposta e non accettare più oltre l'articolo 7 della Commissione.

Confido nella pacata discussione e nella cedevolezza di tutti alla giustizia, alla verità ed alla gloria nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ha presentato un emendamento all'articolo 7°, così concepito:

« Il cittadino che abbia domicilio nel regno e l'ente morale o corporazione che vi abbia la sua sede principale, sono obbligati all'imposta anche sulla ricchezza mobile che tengono all'estero. Essi ben vero possono dall'imposta relativa alla detta ricchezza detrarre quanto pagano all'estero per una o più imposte sulla ricchezza medesima.

« d) Redditi procedenti da industrie o commerci esercitati nel regno. »

Il deputato Cortese ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

CORTESE. Il mio emendamento non cambia la sostanza dell'articolo proposto dalla Commissione, ma vi supplisce una dizione, la quale mi sembra più chiara e forse ancora più corretta.

A me pare che la Commissione non dovrebbe avere difficoltà di accettare il mio emendamento, poichè dicendosi: *il cittadino che abbia domicilio nel regno, e l'ente morale o corporazione, che vi abbia la sua sede principale*, si allontana il dubbio che la corporazione o ente morale, che vi avessero una sede secondaria, fossero obbligati a pagare l'imposta anche su quei capitali che potrebbero avere all'estero, cioè dove tengono la loro sede principale. In tal modo si eviterebbe ogni questione sul significato dell'espressione di *residenza nel regno*.

Ecco le ragioni per cui ho proposto questo primo emendamento all'articolo 7.

Ragionerò della soppressione della parola *professione* dalla lettera d di quest' articolo. L'ultima parte di quest' articolo riguarda lo straniero non domiciliato nel regno; si dice che questo straniero non domiciliato nel regno debba pagare l'imposta sulla ricchezza mobile; poi viene la lettera d, e si dice: « redditi procedenti da industrie, commerci o professione. » Che uno straniero non domiciliato nel regno possa tenere nel regno dei commerci e delle industrie, lo comprendo; ma che uno straniero non domiciliato nel regno vi possa esercitare una professione, e possa essere tassato per questa professione, per verità non mi sembra una cosa abbastanza chiara, ed io non arrivo a comprenderlo. Se egli è vero che uno straniero allora può esercitare una professione, quando è domiciliato nel regno, è pur vero che una professione non può esercitarla quando non dimora nel regno, e quindi non può essere tassato.

Laonde io credo che questa parola *professione* si farebbe benissimo a sopprimerla.

TECCHIO. La prima parte dell'emendamento dell'onorevole Cortese deve accettarsi dalla Commissione, a meno che questa non voglia coll'articolo 7 allargare la sfera dei soggetti o dei contribuenti definiti nell'articolo 6.

Secondo l'articolo 6 sono contribuenti solamente gli individui che hanno *domicilio* nel regno, e le corporazioni che quivi hanno la loro *sede principale o secondaria*. All'incontro nell'articolo 7 verrebbero ad essere indicati come contribuenti non solamente coloro che hanno domicilio nel regno, ma eziandio coloro che quivi hanno *residenza* o *dimora*, le quali niuno ignora come possano essere e siano molte volte diverse dal domicilio.

Quindi una delle due: la Commissione ritiene che debba unicamente essere soggetto all'imposta colui che è domiciliato nel regno, come già la Camera ha deciso approvando l'articolo 6; ed in tal caso si deve necessariamente ammettere la prima parte dell'emendamento del deputato Cortese che tende appunto a conformare la locuzione dell'articolo 7 a quella dell'articolo 6; o la Commissione intende invece di comprendere tra i contribuenti non solo coloro che hanno nel regno il domicilio propriamente detto, ma eziandio coloro che quivi abbiano la semplice residenza o dimora; ed in tal caso la Commissione deve formulare questa intenzione non già indirettamente ed incidentalmente come farebbersi nell'articolo 7, ma con una disposizione formale e peculiare, sulla quale la Camera possa discutere e dare il suo voto.

Quanto ad altre parti dell'emendamento dell'onorevole Cortese, mi riservo di parlare in seguito, ma credo che a questo punto, per l'ordine della discussione, bisognerebbe arrestarci solamente sopra la prima parte, la quale riguarda una tesi affatto separata da quelle che furono dallo stesso onorevole deputato proposte e svolte in appresso.

SELLA. Veramente l'articolo 7° include parecchie questioni, tutte gravissime, le quali meritano perciò molta attenzione.

Infatti nell'articolo 6° si parla degli individui domiciliati nello Stato, e delle corporazioni che possano intendersi avere domicilio nello Stato, come quelle che vi hanno od una sede principale, od una sede secondaria.

Ora rimangono a sciogliersi parecchie questioni; prima di tutto, come si tratterà il cittadino che dimora all'estero, come si tratterà lo straniero che dimora nello Stato, ed ha delle rendite nello Stato; e finalmente come si tratterà lo straniero il quale dimora all'estero ed ha nello Stato delle rendite sulla ricchezza mobile?

Trattandosi di varie e gravi quistioni che qui sorgono mi pare che si potrebbe al momento cominciare a discutere quella sollevata dalla prima parte dell'articolo in cui si dice: « Il cittadino, ente morale, o corpora-

zione, che abbia domicilio, residenza o dimora nel regno è obbligato all'imposta anche sulla ricchezza mobile che tiene all'estero. »

Ecco una questione direi indipendente da queste altre che hanno tratto agli individui, i quali, o stranieri od aventi dimora all'estero, hanno però redditi sulla ricchezza mobile nel regno, sulla quale, a mio giudizio, la Camera si potrebbe pronunciare; si tratta adunque di vedere se il cittadino domiciliato nello Stato debba sì o no pagare imposta sopra i redditi che tiene all'estero.

Dissi domiciliato, per semplificare anche più la questione, facendo a tale scopo astrazione della parola *residenza* o *dimora*. Suppongo perciò che l'articolo dica soltanto: « Il cittadino che abbia domicilio nel regno è obbligato all'imposta anche sulla ricchezza mobile che tiene all'estero. »

Ora mi limiterò a pregare la Camera a voler esaminare questa questione isolata e volersi su di essa pronunciare, lasciando pel momento in disparte, onde procedere con maggior chiarezza, ogni altra questione di residenza e di dimora.

Su quest'argomento abbastanza grave sono insorte parecchie opinioni, e sono queste dei punti, direi, secondari nei quali non vi aspetterete che i membri della Commissione sieno sempre stati unanimi. Infatti sopra quest'argomento, ad esempio, pare a me convenga che il cittadino non paghi se non che sopra i redditi che tiene nello Stato, cioè che si producono nello Stato, o che sono dovuti da persone domiciliate nello Stato. Io sono d'avviso che tale questione complessiva la si debba trattare con questo criterio....

NINCHI. Domando la parola.

SELLA.... cioè considerando l'imposta come reale e non come personale, vale a dire come imposta che va sui redditi della ricchezza mobile, e non sulla persona. Non è un'imposta che segue la persona dappertutto dove va, ma, a mio debole giudizio, è un'imposta sui redditi di questa persona.

Ora, può venirci in capo che noi andiamo ad imporre i redditi che si producono all'estero? Secondo la mia opinione, no.

A mio avviso, noi dobbiamo giudicare tutta questa materia con questo puro e semplice criterio, che noi tassiamo tutti i redditi della ricchezza mobile che si producono nello Stato, siano essi posseduti da un cittadino, o da uno straniero avente domicilio nel regno, o da uno straniero che ivi non ha nemmeno domicilio.

Quindi ripeto che, a mio avviso, ha da essere tassato ogni reddito che si produce nello Stato, ed ogni altro reddito che si produce all'estero, sia questo reddito da attribuirsi ad un individuo domiciliato nel regno, od a chi invece stia fuori di esso, io ritengo che egli non dovrebbe essere tassato. Quindi è che nella mia opinione non si dovrebbe ammettere questa prima parte dell'articolo, ritenendo io che il cittadino, l'ente morale, la corporazione che ha domicilio nel regno, come del resto qualunque straniero debba essere tas-

sato sui redditi della ricchezza mobile che gli provengono dal regno, e non sopra i redditi che si tengano all'estero.

Io sono indotto a questa conclusione dal concetto che dietro i miei deboli lumi mi posso fare di questa questione. Ma se ora veniamo alla questione pratica, io sono ancora indotto alla stessa conclusione, cioè che convenga adottare il semplicissimo criterio di tassare i redditi prodotti nello Stato, e di non considerare i redditi prodotti fuori dello Stato.

Infatti, se volessimo essere perfettamente logici, ammettendo il principio diametralmente opposto, cioè doversi ritenere tassabile la persona, e non il reddito, in base, ben inteso, al reddito che ha, e doversi considerare in certo modo il reddito come personale, in questo caso, a parer mio, non può cadere in mente di tassare chi non sia cittadino dello Stato.

Quando dunque si volesse seguire il principio diametralmente opposto, come si dovrebbe fare? Si dovrebbe tassare i cittadini del regno per tutte le rendite che essi hanno e dovunque essi abitino; bisognerebbe tassare i cittadini sia che essi abitino nell'Italia, sia che abitino nell'Australia.

Nessuno, io credo, il quale voglia proporre che un italiano cittadino del regno d'Italia, abitante, per esempio, nell'Australia, forse da lunga pezza, e che ha ivi dei redditi, debba essere colto da questa tassa.

Io stimo che nessuno vorrà sul serio proporre che i nostri agenti di finanza abbiano a mandar loro tabelle per subire le dichiarazioni di costoro; quindi pare a me che si giunga, adottando questo principio, in tutta l'estensione a conseguenze assurde.

Se noi vogliamo tassare i cittadini nostri per i redditi che tengono all'estero, ritengo che cadiamo in difficoltà pratiche veramente notabili.

Come si fa ad accertare il reddito che io posso tenere in America? Io non veggio come ciò sia praticamente possibile. Che cosa faranno gli agenti del fisco, quando, per esempio, la Commissione comunale dirà ad un contribuente: ma voi in America avete un reddito di 100,000 lire, ed egli risponderà: no, signore, io non ho che un reddito di 5,000 lire? Io non so quali elementi avranno gli agenti in tal caso, onde accertare il reddito di tal contribuente. Per andare ad accertare questa specie di redditi bisognerà che c'ingolfiamo in serie difficoltà. Perciò, quando io conoscessi anche lo straniero dichiarante, io non so vedere come sia praticamente facile l'andar a tassare i redditi che egli tiene all'estero.

Ora passo a considerare gli stranieri.

Pare a me che gli stranieri debbano essere tassati per i redditi che tengono nel nostro paese. Per verità se si ammettesse quell'altro principio diametralmente opposto al mio, cioè che si debbano tassare le persone in ragione dei redditi che hanno, ma non i redditi per se stessi, dovremo venire a questa conclusione, che uno straniero il quale ha un reddito in un paese, vi esercita un'industria, cioè ha dei capitali, non dovrebbe pagare.

Io per verità trovo che questa è una conclusione che chiamerei quasi assurda, imperocchè la protezione che lo Stato accorda a questo straniero, alla sua industria, non gli costa meno di quello che per un cittadino qualsiasi.

Quindi è che, sia sotto il punto di vista dei principii, sia sotto quello dell'applicazione, io verrei a questa conclusione che mi pare semplicissima, che cioè si debbano tassare i redditi che si producono nel regno, che non si debbano tassare i redditi che sono all'estero, senza stare a considerare se questi redditi siano frutto di un nazionale o di uno straniero.

Quindi è che per parte mia io accettai l'articolo 6 che è stato proposto dai miei colleghi della Commissione quale è redatto, imperocchè non si fa altro che dire: « È soggetto all'imposta ogni individuo domiciliato nello Stato, » ecc. È evidente che ogni individuo domiciliato nello Stato, il quale non sia indigente, ha qualche sorgente di reddito, e deve essere soggetto all'imposta; ma adesso che si tratta di definire queste varie questioni, cioè se il cittadino domiciliato nello Stato debba pagare per i redditi che ha all'estero, se lo straniero il quale è o non domiciliato nel regno debba o non pagare per tutto o per parte dei redditi che ha nello Stato, io stimai venuto il momento opportuno di esporre il mio modo di vedere, nè sono il solo nella Commissione che così la pensi su tali questioni.

Io proporrei quindi che non si ammettesse questa prima parte dell'articolo la quale dice: « Il cittadino, ente morale o corporazione che abbia domicilio, residenza o dimora nel regno, è obbligato all'imposta anche sulla ricchezza mobile che tiene all'estero. »

Mi riservo poi, andando innanzi nella discussione, di dire la mia opinione sul rimanente; imperocchè, a mio credere, queste sono questioni abbastanza complicate per essere trattate ad una ad una; e qualora si volesse discutere il complesso delle proposte, son d'avviso che facilmente ne verrebbe confusione. Per conseguenza mi limito ora a questa proposta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ninchi.

NINCHI. Mi ha fatto molta sorpresa l'udire dall'onorevole Sella che questa legge non è veramente una legge d'imposta personale, ma piuttosto d'imposta reale.

SELLA. Sui redditi.

NINCHI. Si chiama sui redditi della ricchezza mobile per indicare l'incidenza reale e definitiva della tassa, non l'oggetto principale e diretto della medesima. Essa si dirige alla persona che considera sotto il rapporto di precipuo fattore di ricchezza, sia che questa risulti esclusivamente dall'opera, sia da questa combinata con i capitali.

La cosa colpita, secondo il concetto della legge, non è e non può essere che la persona: diffatti quando voi colpite di tassa gli impiegati per i loro soldi, i professionisti per gli emolumenti, l'industriale per i lucri sperati, il pittore, lo scultore, l'artista di canto per la

somma presuntiva dei premi dell'arte loro, voi tassate la persona.

Voci. Ma no!

NINCHI. Domando scusa, voi colpite le persone.

D'altronde foss'anche una tassa reale, trattandosi di tassa sui mobili è assurdo correre dietro alle cose che non hanno stabilità, è assurdo il seguire qualunque altro criterio che non sia il domicilio del possessore della ricchezza.

Io credo che in questo caso si debbano adottare i principii comuni di giurisprudenza internazionale.

Dove s'intende stare la ricchezza mobile di un uomo qualunque?

S'intende stare là dov'è il suo domicilio, i mobili sono come l'abito delle persone, lo seguono in tutti i suoi moti, essi son sempre là dove è od è creduto essere la persona.

Se voi terrete fermo a questa regola, avrete sciolte tutte le quistioni.

Un cittadino italiano ha mantenuto il suo domicilio in Italia, benchè dimori all'estero; in Italia è colpito per tutte le sue ricchezze mobili, non solo per la ricchezza che possiede in Italia, ma pure per quella che ha all'estero.

Abbiamo noi dei colleghi che hanno il domicilio elettivo a Parigi, ed hanno anche un domicilio naturale in Italia.

Non potremo noi tassare questi signori per la ricchezza che possiedono anche altrove?

Si dice ostarvi le difficoltà di porre la tassa, ma le difficoltà di fatto non autorizzano a cambiare ed alterare i principii.

D'altronde queste difficoltà non sono enormi, non sono molto più grandi, nè di un diverso ordine di quelle che s'incontrano per un cittadino che dimori all'interno.

In tutte le questioni di questo genere si debbono seguire i principii di giurisprudenza internazionale generale, si deve tener fermo che il cittadino che mantiene il suo domicilio in Italia, e lo straniero che ve lo stabilisca deve essere tassato per la ricchezza che possiede in qualunque luogo; perchè, torno a ripetere, i mobili s'intendono sempre star là dove abitualmente dimora il proprietario.

De'vari titoli di giurisprudenza si prenda quello delle successioni; muore un tale in Italia, che ha beni mobili in ogni paese del mondo e stabili in vari regni; la legge che regola i mobili per le legittime e per tutt'altro di ragione è una, e quella dell'aperta successione perchè seguono la persona; la legge che dà norma agli stabili è molteplice, quanti sono diversi gli Stati in cui sono. Tante sono le eredità quanti gli Stati. Crederci adunque non si dovesse fare veruna modificazione al primo alinea di quest'articolo.

SINEO. Nella questione sollevata dall'onorevole Sella, vi ha una questione di principio ed una questione di pratica. Possiamo noi tassare la ricchezza che non è nello Stato? Non solo la possiamo tassare, ma io credo

che è tassata da una legge superiore a quella che possiamo fare, che è tassata dallo Statuto, il quale dice che ciascun regnicolo deve concorrere nei pesi dello Stato *in proporzione de' suoi averi*. Lo Statuto non distingue tra chi tenga averi nello Stato e chi li abbia fuori; dunque lo Statuto si oppone alla distinzione dell'onorevole Sella.

Si aggiunge ancora questa ragione: se voi ammettete che chi va accumulando ricchezze trovi il suo vantaggio a collocarle fuori dello Stato, voi evidentemente danneggiate la patria vostra. Sarà molto comodo per chi vuole accumulare ricchezze e sottrarsi all'imposta di portare i suoi fondi a Parigi, a Filadelfia, a Nuova-York, a Londra...

Una voce. Si paga anche là l'imposta.

SINEO. Non dappertutto.

Anche nei paesi dove si paga, il capitalista estero può facilmente sottrarsi all'imposta. In alcuni paesi si paga poco, e posso citarne di quelli dove non si paga niente affatto.

Voi dunque avete contro di voi il principio proclamato dallo Statuto, ed avete anche contro la convenienza; perchè troppo facilmente indurreste i cittadini a portare altrove i loro risparmi. Abbiamo paesi limitrofi dove le imposte sono quasi impercettibili; non c'è che da attraversare un fiume, un rigagnolo, perchè i nostri concittadini abbiano modo di collocare i loro capitali senza essere quasi soggetti ad alcuna tassa. Ora, volete voi spingere a questa trasposizione della ricchezza?

Volete che un cittadino, il quale ha agiatezza somma, debba profittare dei vantaggi della nostra società, senza portarne i pesi in ragione de'suoi averi?

L'onorevole Sella mi pare che ha sbagliato un concetto fondamentale dell'imposta, quando ha detto che l'imposta debbe seguire la cosa. Egli, dirò meglio, non ha abbracciato interamente quel concetto.

L'imposta, sotto un certo aspetto, è un contratto che si fa tra l'ente sociale e l'individuo.

Voi proteggete me e le mie ricchezze; è giusto che io sopporti i pesi necessari per rendere solida questa protezione.

LANZA. Chiedo la parola.

SINEO. Or bene, quel ricco che ha i suoi fondi fuori Stato, che avrà 100, 200 mila lire di rendita, ma non ha questi redditi nel paese, dovrà godere di tutta la protezione che la legge dà ad un uomo agiato, di tutti i vantaggi di questa società, e non pagare niente di più di quello che paghi un nullatenente?

Io credo che sarebbe veramente un allontanarsi dal giusto e dall'onesto, ed anche dalle nostre leggi fondamentali.

L'onorevole Sella diceva: ma se noi imponiamo questi regnicoli per la fortuna che hanno fuori Stato bisogna necessariamente, per esser logici, esimere dall'imposta gli esteri che hanno rendite mobiliari in Italia.

Io dico sin d'ora che non ammetto questa conse-

TORNATA DELL'11 LUGLIO

guenza, perchè, se uno straniero ha un credito verso un italiano, è sicuro di conseguire il suo credito alla scadenza, perchè abbiamo dei buoni tribunali che giudicheranno sulla sua istanza, perchè abbiamo degli uscieri, perchè abbiamo il modo di far subastare, se è necessario, i beni del debitore onde il creditore conseguisca il suo avere. Dunque anche lo straniero che ha ricchezza mobile nello Stato, dee concorrere nel sopportare i pesi pubblici, perchè gode dei vantaggi di cui godono i cittadini del regno. Se non avessimo il paese organizzato, se non ispendessimo per pagare tribunali ed uscieri, e tutto ciò ch'è necessario per assicurare la ricchezza, questo straniero non avrebbe in mano che un titolo vano. Dunque godendo egli dei vantaggi dello Stato, è giusto che ne sopporti i pesi.

Credo dunque che sia da mantenere anche in questa parte la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola.

CRISPI. Vorrei pregare la Camera di rimandare la questione alla prima seduta, affinchè noi possiamo farcene un concetto esatto, il che ora non sarebbe possibile.

Mi riservo però di parlare sulla questione stessa.

PRESIDENTE. Stava appunto per proporlo alla Camera. Importa però che io esponga quale è al momento lo stato della discussione.

L'onorevole Sanguinetti ha ritirato il suo emenda-

mento a questo articolo 7° che era già stampato: intanto furono presentati altri cinque emendamenti, che sono dei deputati Colombani, Minervini, Sineo, Cortese, Lanza e Sella.

Il deputato Colombani propone, come la Camera ha inteso, fondersi in un solo i due articoli 6° e 7°, e due emendamenti sull'articolo così riformato.

Il deputato Minervini propone surrogarsi all'articolo 7° della Commissione l'articolo 6° del progetto del Ministero.

Sull'emendamento Cortese la Camera ha inteso la discussione.

In genere poi gli emendamenti presentati, altri riguardano i principii già in parte oggi discussi, altri ne riguardano le applicazioni.

Ciò premesso, io li trasmetterò alla Commissione, perchè ne riferisca nella tornata di lunedì.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'imposta sulla ricchezza mobile.

Discussione dei progetti di legge:

2° Lavori nel porto di Brindisi;

3° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari.